XVI legislatura

A.S. 2518:

"Conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie"

Gennaio 2010 n. 96



servizio del bilancio del Senato



Servizio del Bilancio

Direttore dott. Clemente Forte tel. 3461

Segreteria tel. 5790

Uffici

Documentazione degli effetti finanziari dei testi legislativi

dott.ssa Chiara Goretti tel. 4487

Verifica della quantificazione degli oneri connessi a testi legislativi in materia di entrata

dott. Luca Rizzuto tel. 3768

Verifica della quantificazione degli oneri connessi a testi legislativi in materia di spesa

dott. Renato Loiero tel. 2424

Il presente dossier è destinato alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari.

Si declina ogni responsabilità per l'eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

INDICE

| \boldsymbol{A} | rticolo 1 (Proroghe non onerose di termini in scadenza) |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | Agenzia Torino 2006 - proroga della attività commissariale 2 |
| | Predisposizione dei piani di stabilizzazione finanziaria e adozione degli atti in essi indicati |
| | Proroga del termine per l'emanazione del regolamento che disciplina l'applicazione delle norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro da parte delle organizzazioni di volontariato |
| | Trasporto pubblico locale |
| | Riprogrammazione unitaria delle risorse del Quadro strategico nazionale |
| | Proroga della validità delle graduatorie di concorsi pubblici e di assunzioni |
| | Proroga di termini in materia di tassa automobilistica |
| | Proroga di termini in materia di reti dell'energia |
| | Proroga di termini in materia di esame di abilitazione professionale |
| | Proroga di termini in materia di prevenzione antincendi nelle strutture ricettive |
| | Proroga di termini in materia di Amministrazione dell'interno: poteri del prefetto in caso di inadempimento dei bilanci degli enti locali |
| | Proroga di termini in materia di carta di identità |
| | Misure per la funzionalità della Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali |
| | Proroga di termini in materia di competenza del Ministero della difesa: assunzione di personale civile NATO |
| | Proroga del divieto di incroci tra settore della stampa e settore della televisione |
| | Posizioni di comando del personale di Poste italiane s.p.a |
| | Proroga del termine di cui all'articolo 8 <i>-quinquies</i> , comma 6, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33 |
| | Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura 15 |

| Proroga di termini per la funzionalità dei servizi pubblici ambientali negli ambiti territoriali ottimali |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Proroga di termini in materia di gestione dei rifiuti e in materia di commercializzazione di solventi in Paesi extra-UE |
| Proroga di termini per la funzionalità dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale-procedure concorsuali |
| Tassa rifiuti solidi urbani e tariffa integrata ambientale |
| Proroga di termini in materia di servizi pubblici non di linea 18 |
| Diritti aeroportuali |
| Verifiche sismiche |
| Proroga per il settore funiviario |
| Concessioni aeroportuali |
| Proroga dei termini per la prova pratica di guida del ciclomotore 21 |
| Riordino del Corpo delle Capitanerie di Porto |
| Fondo di garanzia23 |
| Articolo 2, comma 250, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nei limiti delle risorse disponibili, per interventi a sostegno dell'autotrasporto, con il provvedimento di cui all'articolo 1, comma 40, della legge 13 dicembre 2010, n. 220 |
| Articolo 253, commi 9 <i>-bis</i> , primo e secondo periodo, e 15 <i>-bis</i> , del decreto legislativo n. 163 del 2006 |
| Proroga dei termini di cui all'articolo 70, commi 1 e 1 <i>-bis</i> , del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, in materia di lavoro accessorio |
| Proroga al 2011 del trattamento di equivalenza fra lavoratori sospesi e lavoratori beneficiari di trattamenti in deroga |
| Ammortizzatori per settori non coperti dalla CIG |
| Proroga dell'attività libero-professionale intramuraria |
| Proroghe in materia di farmaci |
| Relazione dell'Istituto superiore di sanità al Ministro della salute 28 |
| Proroga dei commissari straordinari delle fondazioni lirico- sinfoniche |
| Proroga di adempimenti dei sostituti d'imposta |
| Proroga dell'affidamento della riscossione delle entrate locali 30 |
| Proroga dei termini per l'approvazione degli studi di settore 31 |
| Proroga del termine per l'emersione delle «case fantasma» 32 |

| Proroga dei termini per gli enti associativi |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Entrate Bingo |
| Presentazione annuale al Parlamento della Relazione generale sulla situazione economica del Paese |
| Utilizzo dei proventi delle concessioni edilizie e sanzioni in materia edilizia |
| Proroga del termine per la cessione delle partecipazioni bancarie . 35 |
| Proroga delle convenzioni di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 26 novembre 1993, n. 489 |
| Articolo 2 (Proroghe onerose di termini) |
| Comma 1:5 per mille36 |
| Comma 2: Proroga sospensione termini per i soggetti interessati dagli eventi alluvionali nel Veneto |
| Comma 3: sospensione rateizzazione Abruzzo39 |
| Comma 4: Proroga incentivi fiscali settore cinematografico41 |
| Comma 5: deduzione forfetaria in favore esercenti impianti di distribuzione |
| Comma 6: Interventi per gli sportelli unici per l'immigrazione e gli uffici immigrazione |
| Commi da 7 a 12: piano di rientro del debito del Comune di Roma 44 |
| Commi da 13 a 16: Partecipazione dell'Italia all'incremento delle risorse del FMI per fronteggiare la crisi finanziaria e per l'assistenza finanziaria a favore dei Paesi più poveri |
| Comma 17: Interventi per la salvaguardia dell'euro51 |
| Comma 18: Differimento approvazione bilanci e convenzioni Agenzie fiscali53 |
| Comma 19: Proroga di termini in materia di esercizi pubblici che forniscono l'accesso ad Internet in via principale53 |
| Articolo 3 (Copertura finanziaria) 54 |

Articolo 1

(Proroghe non onerose di termini in scadenza)

Il comma 1 fissa al 31 marzo 2011 il termine di scadenza dei termini e dei regimi giuridici indicati nella tabella 1 allegata con scadenza in data anteriore al 15 marzo 2011.

Il comma 2 stabilisce che con DPCM, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988, può essere disposta l'ulteriore proroga fino al 31 dicembre 2011 del termine del 31 marzo 2011 di cui al comma 1 ovvero la proroga fino al 31 dicembre 2011 degli ulteriori termini e regimi giuridici indicati nella tabella 1 allegata.

<u>La RT</u> riferisce in generale che tali proroghe non comportano effetti finanziari, soffermandosi sullo specifico dei singoli dispositivi interessati delle proroghe riportati nella tabella 1.

<u>Al riguardo</u>, in relazione alle singole proroghe si rinvia all'analisi svolta analiticamente per ciascuna disposizione.

Per i profili di stretta competenza, di carattere finanziario, senza entrare quindi nel merito della tecnica legislativa utilizzata, che presenta elementi innovativi, e pur tenuto conto che tutte le proroghe di cui al presente articolo sono ritenute in RT non onerose, va rilevato che la previsione della procedura rende meno immediato il processo di valutazione *ex ante* del profilo temporale degli eventuali effetti finanziari delle proroghe in questione.

In dettaglio:

Agenzia Torino 2006 - proroga della attività commissariale

(Articolo 3, comma 25, della legge 24 dicembre 2007, n. 244)

La RT riferisce che, con riferimento all'articolo 3, comma 25, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, si provvede alla proroga dell'attività del commissario liquidatore, il cui termine è fissato dalla normativa vigente al 31 dicembre 2010, per pervenire alla definizione del contenzioso ancora aperto e riguardante i lavori, le forniture e gli espropri connesse ad alcune opere realizzate per lo svolgimento dei Giochi olimpici invernali "Torino 2006".

La RT afferma inoltre che agli oneri conseguenti alla proroga dell'attività liquidatoria si farà comunque fronte nei limiti delle disponibilità finanziarie rimaste da trasferire al Commissario nell'ambito delle risorse annuali iscritte in bilancio finalizzate agli interventi di competenza dell'Agenzia, senza determinare effetti negativi sui saldi di finanza pubblica.

Al riguardo, per i profili di copertura, premesso che in relazione all'attivazione della gestione liquidatoria in argomento, l'Allegato 7 alla legge finanziaria 2008 non associava, a suo tempo, alcun effetto "aggiuntivo" in termini di maggiori oneri per il triennio 2008/2010, andrebbe comunque confermato che anche dal differimento al marzo 2011 non derivino comunque altri effetti per la finanza pubblica, in termini di "minori" entrate, che non siano anch'essi da considerare già scontati nei "tendenziali" a legislazione vigente.

In proposito, giova infatti segnare che l'articolo 3, comma 25, della legge finanziaria 2008, istitutivo della gestione liquidatoria, stabilisce, espressamente, all'ultimo periodo, che le disponibilità che residuino alla fine della gestione medesima siano in ogni caso versate all'entrata del bilancio dello Stato.

Inoltre, in ciò venendo ai profili di quantificazione, andrebbe fornito un quadro, sia pure di sintesi, delle risorse attualmente in gestione da parte del Commissario, nonché degli impegni ancora da affrontare per la chiusura della liquidazione, allo scopo di trarne una prima valutazione circa l'ammontare delle risorse che dovranno poi essere riversate in conto entrata del bilancio dello Stato al termine della suddetta gestione liquidatoria.

Predisposizione dei piani di stabilizzazione finanziaria e adozione degli atti in essi indicati

Articolo 14, comma 22, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122

In conseguenza della certificazione, da parte della regione Campania, del mancato rispetto del patto di stabilità interno per l'anno 2009, la norma proroga il termine per la predisposizione del piano di stabilizzazione finanziaria da parte del Presidente della Regione Campania, nella qualità di commissario *ad acta*.

<u>La RT</u> afferma che la norma attribuisce la possibilità di adeguare i piani di stabilizzazione finanziaria, eventualmente già predisposti, alla luce delle nuove disposizioni in materia di federalismo fiscale. In quanto tale la norma non comporta effetti sui saldi di finanza pubblica. Inoltre, sempre la RT, sostiene che la disposizione per la regione Campania consente l'adeguamento del piano anche ai fini dell'inclusione dell'acquisto del termovalorizzatore di Acerra.

<u>Al riguardo</u>, nel presupposto che l'adeguamento del piano di stabilizzazione finanziaria sia circoscritto in un termine massimo, non si hanno osservazioni da formulare.

Proroga del termine per l'emanazione del regolamento che disciplina l'applicazione delle norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro da parte delle organizzazioni di volontariato

Articolo 3, comma 3-bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

Viene prorogato il termine riguardante l'emanazione del decreto interministeriale che dovrebbe disciplinare l'applicazione delle norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro da parte delle organizzazioni di volontariato.

<u>La RT</u> illustra la norma ed esclude che essa comporti effetti finanziari.

Al riguardo, nulla da osservare.

Trasporto pubblico locale

Articolo 23 bis, comma 8, lettera e), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, con esclusivo riferimento al trasporto pubblico locale

Viene prorogato, con esclusivo riferimento al trasporto pubblico locale, il termine del 31 dicembre 2010 entro il quale le gestioni affidate, non rientranti nei casi di cui alle lettere da a) a d) dell'articolo 23*-bis*, comma 8, del decreto legge n. 112 del 2008, devono cessare.

<u>La RT</u> afferma che la proroga non determina effetti sui saldi di finanza pubblica.

Al riguardo, si evidenzia che la proroga del termine, comportando un prolungamento delle gestioni affidate che sarebbero dovute cessare entro il 31 dicembre 2010, non consente agli enti affidanti di poter usufruire di potenziali benefici finanziari per effetto dell'attribuzione di nuovi affidamenti.

E' pertanto opportuno acquisire l'avviso del Governo sul punto.

Riprogrammazione unitaria delle risorse del Quadro strategico nazionale

Articolo 6 sexies, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133

Viene prorogato il termine entro il quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri deve adottare la riprogrammazione che definisce le modalità di impiego delle risorse, oggetto di ricognizione, generate da progetti originariamente finanziati con fonti di finanziamento diverse dai fondi strutturali europei ed inseriti nei programmi cofinanziati che siano oggetto di rimborso a carico del bilancio comunitario e del fondo di rotazione.

<u>La RT</u> dichiara che la proroga è volta a delineare un percorso procedurale celere e di maggiore certezza ai fini dell'attuazione del Piano nazionale per il Sud. Inoltre la proroga, limitandosi a differire il termine entro cui portare a compimento la procedura di riprogrammazione già prevista a legislazione vigente, non comporta ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.

<u>Al riguardo</u>, andrebbe chiarito se la proroga della procedura di riprogrammazione dell'impiego delle risorse oggetto di ricognizione comporti un differente utilizzo delle stesse e, di conseguenza, incida diversamente sui saldi di finanza pubblica.

Proroga della validità delle graduatorie di concorsi pubblici e di assunzioni

<u>La RT</u> riferisce che, in relazione agli adempimenti connessi alla riduzione degli assetti organizzativi delle pubbliche amministrazioni, recate da ultimo dall'articolo 2, comma 8-bis del decreto legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 2010, n. 25, che non hanno consentito di procedere nei tempi previsti alle assunzioni programmate per l'anno 2010, viene prevista la proroga dei termini per completare l'*iter* delle stesse.

Analoghe proroghe sono previste per le assunzioni relative ai comparti sicurezza e università in relazione alle specificità di settore.

Nel particolare, con i dispositivi in esame vengono ulteriormente prorogate talune disposizioni in materia di stabilizzazioni ed assunzioni delle Amministrazioni centrali, già prorogate per l'anno 2010, relativamente ai commi 15, 16 e 17, del decreto legge n. 78/2009, oltre ad esser prorogato il termine entro cui concedere le autorizzazioni ad assumere, ed effettuare le assunzioni relative all'anno 2010. a valere sulle cessazioni verificatesi nell'anno 2009, per le amministrazioni di cui all'articolo 3, comma 102, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e successive modificazioni, relativamente ai corpi di polizia ed il corpo nazionale dei vigili del fuoco e agli enti di ricerca, rispettivamente, in relazione all'articolo 66, commi 9-bis e 14,

e successive modificazioni, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133.

Analogamente, opera la proroga che riguarda il termine per procedere alle assunzioni di personale relative all'anno 2010 in riferimento alle cessazioni verificatesi nell'anno 2009, di cui all'articolo 66, comma 13, e successive modificazioni, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, che interessa le Università.

In relazione alle vigenti disposizioni limitative delle assunzioni, viene inoltre prevista la proroga delle graduatorie concorsuali approvate successivamente al 30 settembre 2003.

Nel complesso, le proroghe, conclude la RT, limitandosi a differire il termine entro cui portare a compimento talune procedure di assunzione previste dalla normativa vigente, fermi restando i relativi oneri e le unità assumibili, non comporta ulteriori nuovi oneri a carico della finanza pubblica.

Al riguardo, per i profili di copertura, anzitutto, con riferimento ai quattro differimenti che interessano i termini delle assunzioni previsti per i meccanismi di blocco parziale del *turn over* in vigore per i vari comparti interessati dalle proroghe in esame (Amministrazioni centrali, FF.PP. e VV.FF., Enti di ricerca e Università), si richiamano in tal senso valutazioni analoghe già formulate in passato¹ e si osserva che pur non essendovi rilievi da formulare in merito all'impatto finanziario diretto delle proroghe in esame, sembrerebbe comunque opportuna una riflessione sulle conseguenze indirette.

In tal senso, appare pertanto indispensabile un chiarimento sulle ipotizzabili ricadute che il differimento dei medesimi termini assunzionali sembrerebbe in grado di determinare, incidentalmente, anche sul rispetto dei rigorosi termini stabiliti dalla legislazione vigente, per il mantenimento in bilancio di risorse destinate, invece, ad andare in economia ove non oggetto di un formale impegno di spesa.

In proposito, andrebbero pertanto confermato che, ai fini degli effetti finanziari derivanti dalle proroghe dettate dal dispositivo in esame, si intende che per le assunzioni di cui trattasi non si possano comunque impegnare che le sole risorse già previste a legislazione

¹ NL n .63, pagina 45.

vigente per il 2011 e a decorrere, essendo invece da considerarsi confluite in economie di bilancio quelle eventualmente non utilizzate o impegnate, per ciascuna disposizione, a valere degli stanziamenti iscritti nella competenza del concluso esercizio 2010.

In relazione poi al differimento del termine di validità delle graduatorie di cui all'articolo 17, comma 19, del decreto legge n. 78/2009, considerato il tenore ordinamentale del dispositivo di cui è prorogata la validità, nulla da osservare.

Proroga di termini in materia di tassa automobilistica

Articolo 2, commi 1 e 2, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14

Vengono prorogate ulteriormente le disposizioni contenute nei commi 22 e 23 dell'articolo 2 della legge n. 350 del 2003, a loro volta precedentemente prorogate dal decreto-legge n. 207 del 2008, al fine di garantire il perdurare dell'efficacia della normativa con cui le regioni sono intervenute in materia di IRAP e di tassa automobilistica.

<u>La RT</u> afferma che la disposizione è finalizzata a garantire continuità normativa fino all'entrata in vigore dei decreti attuativi del federalismo fiscale e che essa non comporta effetti finanziari.

Al riguardo, si rileva - per lo meno dal punto di vista teorico che alla proroga delle normative regionali in esame appare associabile una modifica del gettito fiscale ascrivibile all'IRAP ed alla tassa automobilistica, rispetto a quanto si sarebbe verificato in assenza della proroga stessa; in proposito, si rammenta che il quadro attuale si presenta alquanto variegato, dal momento che, soprattutto con riferimento all'IRAP, esistono sia maggiorazioni che esenzioni ed agevolazioni riguardanti specifici settori individuati dalle singole normative regionali.

Proroga di termini in materia di reti dell'energia

Articolo 4, comma 4, primo periodo, del decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102

Viene prorogato il termine per il raggiungimento dell'intesa tra Stato e Regioni e Province autonome volta per volta interessate all'individuazione degli interventi urgenti e indifferibili, connessi alla trasmissione, alla distribuzione e alla produzione dell'energia e delle fonti energetiche che rivestono carattere strategico nazionale ai sensi del medesimo articolo 4.

<u>La RT</u> descrive la norma e chiarisce che essa è volta a superare la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 4 del decreto legge n. 78 del 2009, sollevata dalla Regione Toscana e dalla Regione Puglia a tutela delle proprie competenze. Esclude infine la sussistenza di effetti sui saldi di finanza pubblica.

Al riguardo, nulla da osservare.

Proroga di termini in materia di esame di abilitazione professionale

Articolo 3, comma 1-bis, del decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 2003, n. 170

La proroga concede per un ulteriore periodo di tempo ai laureati, secondo l'ordinamento previgente al D.M. 3 novembre 1999, n. 509 del MIUR, la possibilità di sostenere, fino alle sessioni di esame di Stato di abilitazione professionale che si svolgeranno nel 2011, le prove per le professioni di dottore agronomo e dottore forestale, architetto, assistente sociale, attuario, biologo, chimico, geologo, ingegnere e psicologo secondo l'ordinamento previgente al D.P.R. n. 328 del 2001.

<u>La RT</u> illustra la norma, ne afferma il carattere ordinamentale e, conseguentemente, esclude la presenza di nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Al riguardo, nulla da osservare.

Proroga di termini in materia di prevenzione antincendi nelle strutture ricettive

Articolo 23, comma 9, del decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102

Viene ulteriormente prorogato il termine per completare l'adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi delle strutture ricettive turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto.

<u>La RT</u> afferma che l'adeguamento è posto a carico delle imprese delle strutture alberghiere e non determina effetti finanziari.

Al riguardo, nulla da osservare.

Proroga di termini in materia di Amministrazione dell'interno: poteri del prefetto in caso di inadempimento dei bilanci degli enti locali

Articolo 1, comma 1-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2004, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º marzo 2005, n. 26

Ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali e della verifica della salvaguardia degli equilibri di bilancio sono prorogate le disposizioni concernenti i poteri sostitutivi del prefetto per lo scioglimento dei consigli comunali e provinciali per la mancata approvazione nei termini del bilancio e le procedure per la nomina del commissario *ad acta* in caso di mancata approvazione nei termini del bilancio e in caso di mancata adozione dei provvedimenti di riequilibrio.

<u>La RT</u> evidenzia il carattere ordinamentale della disposizione che non comporta l'insorgenza di nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

<u>Al riguardo</u>, non vi sono osservazioni da formulare.

Proroga di termini in materia di carta di identità

Articolo 3, secondo comma, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773

La disposizione è volta a prorogare il termine, attualmente fissato al 1° gennaio 2011, a decorrere dal quale le carte di identità devono essere rilasciate munite della fotografia e delle impronte digitali della persona a cui si riferiscono.

<u>La RT</u> descrive la norma ed esclude che essa determina effetti sui saldi di finanza pubblica.

Al riguardo, nulla da osservare.

Misure per la funzionalità della Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali

Articolo 7, comma 31-sexies, primo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122

Per effetto della proroga viene rinviata la soppressione del contributo a carico delle amministrazioni provinciali e dei comuni destinato al fondo per il funzionamento dell'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali e contestualmente viene rinviata la riduzione dei contributi ordinari a favore dei medesimi enti.

<u>La RT</u> afferma che la disposizione non comporta oneri a carico della finanza pubblica.

Al riguardo, andrebbe chiarito se la proroga in esame potrebbe comportare una qualche forma di sopravvivenza dell'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali e delle funzioni da essa esercitata. Sul punto si segnala che, pur non essendo stati associati effetti di risparmi dalla soppressione dell'Agenzia, la RT prevedeva comunque risparmi relativi alle spese per gli organi e a talune spese di funzionamento da verificare a consuntivo.

Proroga di termini in materia di competenza del Ministero della difesa: assunzione di personale civile NATO

Articolo 2, comma 100, della legge 24 dicembre 2007, n. 244

La proroga riguarda l'articolo 2, comma 100, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, laddove si prevede che, al fine di favorire l'assunzione nelle pubbliche amministrazioni dei cittadini italiani di cui alla legge 9 marzo 1971, n. 98, che, come personale civile, abbiano prestato servizio continuativo, per almeno un anno alla data del 31 dicembre 2006, alle dipendenze di organismi militari della Comunità atlantica, o di quelli dei singoli Stati esteri che ne fanno parte, operanti sul territorio nazionale, che siano stati licenziati in conseguenza di provvedimenti di soppressione o riorganizzazione delle basi militari degli organismi medesimi adottati entro il 31 dicembre 2006, viene istituito, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, uno specifico fondo con una dotazione di 7,250 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008.

La RT riferisce che viene prevista, nei limiti delle risorse del fondo di cui al citato articolo 2, comma 100, della legge 244/2007, e quindi senza maggiori oneri per la finanza pubblica, la proroga del termine per la maturazione dei requisiti ai fini dell'assunzione nelle pubbliche amministrazioni dei cittadini italiani che abbiano prestato servizio continuativo, per almeno un anno, alle dipendenze di organismi militari della Comunità atlantica operanti sul territorio nazionale, che siano stati licenziati in conseguenza di provvedimenti di soppressione o riorganizzazione delle basi militari degli organismi medesimi.

Al riguardo, per i profili di stretta copertura, va premesso che l'Allegato 7 alla legge finanziaria del 2008 considerava, in relazione al dispositivo interessato dalla proroga, effetti in conto maggiori spese correnti, pari a 7,3 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2008/2010 e a regime in termini di competenza finanziaria, con valori che si dimezzano sui restanti saldi di finanza pubblica.

In proposito, pur tenuto conto che il dispositivo oggetto del differimento si configura, almeno formalmente, quale limite massimo di spesa e che l'onere si presenterebbe come modulabile (incentivo alla assunzione) - per cui esso troverebbe applicazione solo nell'ambito degli effetti già scontati a l.v. - e considerando che la stessa indicazione in Tabella 1 del decreto in esame specifica che il differimento dovrà operare entro il limite della spesa già previsto andrebbero non di meno richiesti più puntuali chiarimenti circa

l'impatto del medesimo: in altri termini, rileva ai fini di interesse, se il differimento del termine in esame sia destinato, o meno, ad ampliare la platea degli interessati dal collocamento presso le P.A. per effetto della soppressione o riorganizzazione della basi Nato.

Al riguardo, qualora il differimento al 31 marzo 2011 - non essendo altrimenti interpretabile - dovesse avere un impatto sul termine indicato dalla richiamata norma del "31 dicembre 2006", entro cui dovrebbe essere avvenuta la maturazione del "requisito" di un anno di servizio presso le strutture Nato ai fini dell'accesso al beneficio dell'incentivo volto a favorire il collocamento presso le P.A., appare evidente che l'effetto che ne consegue dovrebbe essere un ampliamento della platea degli interessati, rispetto a quella iniziale che sconta invece la norma nel testo vigente, con conseguente, sopravvenuta inadeguatezza della autorizzazione di spesa che si rivelerebbe rispetto alla norma originariamente predisposta a tal fine, sia pure quale "limite massimo", con effetto a decorrere dal 2008.

Venendo anche ai profili di quantificazione, pur considerando la modulabilità dell'onere, andrebbero acquisiti chiarimenti circa gli effetti del dispositivo sull'ampliamento degli aventi diritto, da cui possano trarsi conclusioni anche circa la congruità ed adeguatezza delle risorse già predisposte a tal fine dalla legislazione vigente.

Proroga del divieto di incroci tra settore della stampa e settore della televisione

Articolo 43, comma 12, del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177

La disposizione proroga il divieto, previsto dal testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, per i soggetti che esercitano l'attività televisiva in ambito nazionale attraverso più di una rete, di acquisire partecipazioni in imprese editrici di giornali quotidiani o partecipare alla costituzione di nuove imprese editrici di giornali quotidiani.

<u>La RT</u> ricorda che l'esigenza di una proroga è stata tra l'altro evidenziata in una recente segnalazione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, con la quale la stessa ha peraltro indicato l'opportunità di adeguare la formulazione attuale dell'articolo 43,

comma 12 del Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, alla trasformazione del sistema radiotelevisivo intervenuta dal 2004 ad oggi e, in particolare, all'evoluzione tecnologica digitale terrestre, satellitare e via cavo, nonché a quella del mercato di settore. La norma non produce effetti sui saldi di finanza pubblica.

Al riguardo, nulla da osservare, stante il carattere ordinamentale della disposizione.

Posizioni di comando del personale di Poste italiane s.p.a.

Articolo 3, comma 112, della legge 24 dicembre 2007, n. 244

È interessato dalla proroga l'articolo 3, comma 112, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, in cui si stabiliva che per l'anno 2010, il personale appartenente a Poste italiane S.p.a., già dipendente dall'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni, ed il personale dell'Istituto poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., già dipendente dall'Istituto poligrafico e Zecca dello Stato, il cui comando presso uffici delle pubbliche amministrazioni fosse stato già prorogato ai sensi, rispettivamente, dell'articolo 1, comma 534, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dell'articolo 1, comma 6-quater, del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, poteva essere inquadrato, nei ruoli delle amministrazioni presso cui presta servizio in posizione di comando o presso le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ai sensi degli articoli 30, 33 e 34-bis del predetto decreto, nei limiti dei posti di organico.

I relativi provvedimenti di comando venivano, dunque, con la medesima norma, prorogati fino alla conclusione delle procedure di inquadramento, e comunque non oltre il 31 dicembre 2010.

<u>La RT</u> riferisce che il dispositivo in esame interessa il prolungamento dei soli comandi già in essere di personale di Poste italiane s.p.a. presso amministrazioni pubbliche.

La proroga, conclude la RT, avviene nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e, pertanto, è priva di effetti finanziari.

Al riguardo, per i profili di stretta copertura, va premesso che l'Allegato 7 alla legge finanziaria 2008 considerava, in relazione al dispositivo interessato dalla proroga, effetti in conto "maggiori spese

correnti" pari a 10 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2008/2010 e a regime, in termini di competenza finanziaria, con valori che si dimezzavano in termini di impatto sui saldi di finanza pubblica.

In proposito, considerando che il dispositivo oggetto del differimento si configura quale "tetto massimo" di spesa, per cui esso dovrebbe trovare applicazione solo nell'ambito degli effetti già scontati a l.v., ed in considerazione della circostanza che il dispositivo medesimo sembrerebbe formulato come mera facoltà di provvedere all'inquadramento, andrebbe solo confermato che il differimento in esame incide sul solo termine ultimo di interesse per le procedure di inquadramento: in tal modo, si confermerebbe che esso troverà applicazione in relazione ad una platea già data e corrispondente a quella scontata nell'ambito della autorizzazione di spesa prevista a l.v. in relazione ai comandi già disposti a tutto il 2007.

Proroga del termine di cui all'articolo 8-quinquies, comma 6, del decretolegge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33

E' disposta la proroga delle attività del Commissario straordinario per le quote latte, in scadenza al 31 dicembre 2010, in quanto sono stati differiti i termini relativi a taluni adempimenti fondamentali in materia di quote latte, in merito ai quali il Commissario stesso ha compiti specifici.

<u>La RT</u> ricorda che la legge n. 122 del 2010 ha posticipato, fino al 31 dicembre 2010, il pagamento degli importi con scadenza al 30 giugno 2010 previsti dai piani di rateizzazione di cui al decreto-legge n. 5 del 2009 e conseguentemente, essendo prorogati alla stessa data i termini per la domanda di rateizzazione, il Commissario dovrà successivamente procedere ai relativi adempimenti a suo carico. Gli oneri relativi alla suddetta proroga gravano sugli ordinari capitoli di bilancio dell'AGEA.

Al riguardo, andrebbe assicurato che gli oneri in esame, peraltro presumibilmente di limitata entità, destinati a gravare sul bilancio dell'AGEA, non pregiudichino gli interventi attinenti ai compiti

istituzionali dell'AGEA medesima, atteso che le attività in questione gravano sugli ordinari capitoli di bilancio dell'AGEA.

Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura

La norma mira a prorogare il Programma Nazionale Triennale di cui al decreto legislativo n. 154 del 2004, a valere nei limiti delle risorse disponibili di cui all'articolo 1, comma 1084, della legge n. 296 del 2006.

La RT evidenzia l'importanza della proroga per il sostegno del settore della pesca e dell'acquacoltura nella presente delicata congiuntura economica. Inoltre, la RT rappresenta che le ordinarie procedure di approvazione del Programma Triennale consentirebbero la necessaria tempestività programmatica per il raggiungimento degli obiettivi prefissati, anche in considerazione dell'esigenza di un adeguamento di tali obiettivi all'evoluzione della normativa nazionale e comunitaria in materia. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri in quanto utilizza risorse già stanziate a legislazione vigente, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge n. 267 del 1991, così come determinate dalla tabella C della legge di stabilità per il 2011.

Al riguardo, nulla da osservare, atteso che la tabella C della legge di stabilità per il 2011 reca in effetti uno stanziamento di circa 6 mln di euro per l'attuazione del Programma nazionale triennale della pesca per il 2011.

Proroga di termini per la funzionalità dei servizi pubblici ambientali negli ambiti territoriali ottimali

Articolo 2, comma 186 bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191

Sono prorogati i termini per la soppressione delle Autorità d'ambito territoriale. E' altresì prorogata l'attribuzione con legge regionale delle funzioni

esercitate dalle Autorità d'ambito territoriale e, di conseguenza, l'efficacia degli articoli da 148 a 201 del decreto legislativo n. 152 del 2006.

<u>La RT</u> afferma che la norma intende evitare la creazione di un vuoto normativo e gestionale per i servizi attribuiti alle sopprimende autorità d'ambito, in attesa che tutte le regioni attribuiscano con legge le funzioni già esercitate dalle Autorità. La proroga, pertanto, risulta priva di effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica.

<u>Al riguardo</u>, si osserva che la proroga, in presenza di autorità d'ambito territoriale con gestione in perdita, potrebbe comportare oneri aggiuntivi a carico degli enti locali facenti parte delle autorità medesime.

Proroga di termini in materia di gestione dei rifiuti e in materia di commercializzazione di solventi in Paesi extra-UE

Articolo 6, comma 1, lettera p), del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 e articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 27 marzo 2006, n. 161

È prorogato il termine entro il quale i rifiuti con potere calorifero inferiore a 13.000 kj/kg non sono ammessi in discarica. È altresì prorogato il termine per l'applicazione dei valori limite di composti organici volatili aggiunti ai prodotti che sono destinati ad essere oggetto di miscelazione o di utilizzazione esclusivamente in Stati non appartenenti all'Unione europea.

<u>La RT</u> precisa che entrambe le disposizioni non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

<u>Al riguardo</u>, al fine di escludere possibili sanzioni, andrebbe assicurata la compatibilità delle proroga di cui all'articolo 6, comma 1, lettera p), del decreto legislativo n. 36 del 2003 con l'ordinamento comunitario.

Proroga di termini per la funzionalità dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale-procedure concorsuali

Articolo 3, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13

Il differimento interessa l'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13, in cui si fa rinvio al l'articolo 1, comma 347 della legge finanziaria 2008, in cui si stabilisce che l'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT), per far fronte ai propri compiti istituzionali ed alle esigenze connesse con la protezione civile, anche ai fini della stabilizzazione è autorizzata a bandire concorsi, per titoli ed esami, e a procedere all'assunzione di personale a tempo indeterminato nel limite della dotazione organica approvata con decreto del direttore generale n. 122 del 2005.

La proroga, afferma <u>la RT</u>, non comporta ulteriori oneri a carico della finanza pubblica, tenuto conto che le assunzioni vengono disposte nei limiti previsti dalla normativa vigente.

<u>Al riguardo</u>, per i profili di copertura, in considerazione della circostanza che il dispositivo si iscrive nei soli limiti della legislazione vigente, non vi sono osservazioni.

Tassa rifiuti solidi urbani e tariffa integrata ambientale

Articolo 11, commi 2 ter, 5 bis e 5 ter, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26

La norma proroga la fase transitoria in cui per le attività di raccolta, spazzamento e trasporto dei rifiuti e smaltimento o recupero della raccolta differenziata continua la gestione in capo ai comuni.

Inoltre viene prorogato il regime transitorio, introdotto dall'articolo 11 del decreto legge n. 195 del 2009, sulle modalità di calcolo e riscossione della Tarsu e della TIA nella regione Campania².

² Si segnala che una norma pressoché analoga figura all'articolo 1-bis dell'A.S. 2507 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 novembre 2010, n. 196, recante disposizioni relative al subentro delle amministrazioni territoriali della regione Campania nelle attività di gestione del ciclo integrato dei rifiuti.

<u>La RT</u> afferma che la proroga verte su competenze già mantenute in capo ai comuni fino al 2010 e quindi si tratta di attività già svolte i cui costi sono integralmente coperti dalla tariffa. La disposizioni quindi non ha implicazioni finanziarie negative.

Al riguardo, nulla da osservare relativamente alla proroga del regime transitorio, nel presupposto che le modalità di calcolo e riscossione della Tarsu e della TIA siano idonee a garantire l'integrale copertura dei costi connessi alla gestione dei rifiuti.

Proroga di termini in materia di servizi pubblici non di linea

Articolo 2, comma 3, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73

Viene prorogato il termine per l'emanazione del decreto ministeriale che dovrà dettare disposizioni attuative delle modifiche alla normativa in materia di autoservizi pubblici non di linea e definire gli indirizzi generali per l'attività di programmazione e pianificazione delle regioni in materia.

<u>La RT</u> afferma che la proroga consente di arginare la confusione interpretativa sull'applicazione dell'articolo 29, comma 1-quater del decreto legge n. 207 del 2008 in materia di trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea e, di conseguenza, i possibili effetti negativi che interesserebbero gli enti locali competenti nella gestione pratica dei problemi. Per tali motivi, secondo la RT, non si determinano oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.

<u>Al riguardo</u>, andrebbero esclusi possibili effetti finanziari negativi derivanti dalla eventuale non compatibilità della proroga in esame con la normativa comunitaria.

Diritti aeroportuali

Articolo 5, commi 6, lettere a) e b), e 7, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25

La proroga riguarda la data entro la quale devono essere emanati i decreti - in materia di misura dei diritti aeroportuali - previsti dall'articolo 10, comma 10, della legge n. 537 del 1993; fino all'emanazione di tali decreti, il Ministro dei trasporti provvede, con proprio decreto, all'aggiornamento della misura dei diritti aeroportuali al tasso di inflazione programmato, nonché alla sospensione degli adeguamenti tariffari riguardanti i servizi aeroportuali offerti in regime di esclusiva ed i servizi di trasporto ferroviario sottoposti a regime di obbligo di servizio pubblico.

<u>La RT</u> ricorda che la complessità dell'*iter* istruttorio previsto per l'emanazione dei decreti di approvazione dei contratti di programma Enac/società di gestione aeroportuale ha comportato ritardi nel perfezionamento dei contratti di programma ed afferma che la norma non determina oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.

Al riguardo con riferimento al comma 6, si rileva - come già evidenziato nel commento sui commi 200 e 201 della legge finanziaria per il 2010³, recanti disposizioni relative alle anticipazioni tariffarie di diritti aeroportuali - che la norma in esame non dovrebbe comportare effetti diretti sulla finanza pubblica, in quanto l'aggiornamento della misura dei diritti aeroportuali al tasso di inflazione programmato a favore dei gestori è destinato a gravare sui passeggeri.

Con riferimento poi alla sospensione dei meccanismi di adeguamento tariffario di cui al comma 7, si osserva che essa appare suscettibile di determinare, sia pure indirettamente, eventuali effetti negativi per la finanza pubblica; tale considerazione appare valida sia per quanto concerne i servizi erogati direttamente dalla pubblica amministrazione che in relazione a quelli facenti capo a soggetti privati che esercitino servizi pubblici in regime di concessione, in quanto tali soggetti potrebbero rivendicare il rispetto delle clausole

³ Cfr. Nota di lettura n. 62, pag. 103.

della concessione e chiedere il rimborso delle minori entrate conseguite per effetto della norma in esame.

Verifiche sismiche

È prorogato il termine per l'effettuazione delle verifiche tecniche di cui all'articolo 2, comma 3 dell'OPCM n. 3274 del 2003, da parte dei rispettivi proprietari e riguardanti prioritariamente gli edifici e le opere ubicate nelle zone sismiche 1 e 2.

La RT descrive la norma.

<u>Al riguardo</u> andrebbe confermata la neutralità finanziaria della norma anche in presenza di proprietari pubblici degli edifici.

Proroga per il settore funiviario

Articolo 31, comma 1, della legge 1º agosto 2002 n. 166

Viene prorogato, previa verifica da parte degli organi di controllo, il termine per l'adeguamento e la revisione degli impianti a fune per i quali si prevede l'ammodernamento con i benefici di cui all'articolo 8, comma 3, della legge n. 140 del 1999 o con altri benefici pubblici statali, regionali o di enti locali.

<u>La RT</u> afferma che la disposizione non comporta oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.

<u>Al riguardo</u>, nulla da osservare nel presupposto che alla verifica da parte degli organi di controllo si possa provvedere nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio.

Concessioni aeroportuali

Articolo 5, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25

Si proroga il termine per la conclusione dei procedimenti di rilascio di alcune concessioni aeroportuali.

<u>La RT</u> afferma che la proroga si rende necessaria per le problematiche emerse nel corso dei procedimenti di affidamento in concessione, che hanno comportato un prolungamento dell'iter dei decreti approvativi delle convenzioni che i gestori sottoscrivono con l'ENAC.

Al riguardo, nulla da osservare.

Proroga dei termini per la prova pratica di guida del ciclomotore

Articolo 17, comma 2, della legge 29 luglio 2010, n. 120

Si proroga il termine a decorrere dal quale si applicano le disposizioni concernenti il superamento di una prova pratica di guida del ciclomotore.

<u>La RT</u> sostiene che la proroga è diretta a posticipare la data di applicazione delle disposizioni in materia di formazione e prova pratica alla guida dei ciclomotori ad un momento successivo nel quale, pubblicato lo schema di decreto legislativo di recepimento della direttiva 2006/126/CE, sarà possibile anticipare l'efficacia delle disposizioni inerente alla patente di categoria AM. Secondo la RT, la disposizione ha carattere organizzatorio e non comporta oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.

<u>Al riguardo</u>, nulla da osservare nel presupposto che non derivino effetti finanziari negativi dalla eventuale non compatibilità della proroga in esame con la normativa comunitaria.

Riordino del Corpo delle Capitanerie di Porto

Articolo 26, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14

Il differimento interessa l'articolo 26, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, laddove si stabilisce che entro il 2010, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ed al fine di proseguire l'adeguamento dell'assetto organizzativo e funzionale del Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera in modo da renderlo conforme alle nuove esigenze derivanti dalla completa liberalizzazione del settore del cabotaggio marittimo nonché al mutato quadro ordinamentale e conseguire obiettivi di razionalizzazione e maggiore efficienza operativa, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con regolamento adottato ai sensi dell' articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentito il Ministro della difesa per quanto di competenza, si provvede: a) alla redazione di un testo unico delle disposizioni concernenti i compiti e le funzioni attribuiti al Corpo dalle disposizioni normative vigenti al fine di realizzare una semplificazione, razionalizzazione e snellimento delle stesse; b) ad adeguare la struttura organizzativa centrale e periferica del Corpo al nuovo quadro istituzionale e dei rapporti per delineare un assetto rispondente ai maggiori impegni soprattutto in materia di sicurezza marittima in ambito dell'Unione europea ed internazionale nonché per realizzare una corrispondenza con i livelli di governo regionale e, a tal fine, ripartire le funzioni di coordinamento, ispettive e di controllo, svolte da strutture regionali ed interregionali del Corpo da quelle operative di vigilanza e controllo e amministrative, attribuite alle Capitanerie di porto e agli uffici dipendenti; c) ad adeguare l'assetto ordinativo ai vari livelli gerarchici e degli organici per accrescere dell'organizzazione centrale e periferica del Corpo, privilegiando la sua componente operativa, allo scopo di potenziare gli assetti diretti a garantire la sicurezza in mare e nei porti anche mediante flessibilità organizzativa sottesa ad esigenze operative, da conseguire con atti amministrativi

<u>La RT</u> riferisce che viene prorogato il termine entro cui dovrà essere concluso il procedimento di riordino del corpo delle capitanerie

di porto, inizialmente fissato alla data del 31 dicembre 2009 dall'articolo 26 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14 e successivamente ampliato al 31 dicembre 2010 dall'art. 5, comma 5, D.L. 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25.

La proroga si rende necessaria in virtù della complessità della materia, stante gli obiettivi di semplificazione, razionalizzazione e snellimento della normativa che sono alla base del provvedimento di riordino.

La disposizione ha carattere ordinamentale e, conclude la RT, non comporta oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.

<u>Al riguardo</u>, per i profili di copertura, considerando che il riordino è già stabilito a l.v. e che debba avvenire senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, nulla da osservare.

Fondo di garanzia

Articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662; decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze 21 settembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 novembre 2010, n. 257

Si tratta della proroga della garanzia prevista dal decreto interministeriale in parola, ai sensi della Comunicazione della Commissione europea del 1° dicembre 2010 che autorizza la proroga degli aiuti sotto forma di garanzie fino a tutto il 2011.

Il suddetto decreto interministeriale ha previsto l'accesso al Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, istituito, ai sensi dell'articolo 2, comma 100, lett. a) della legge n. 662 del 1996, presso il Ministero dello sviluppo economico, anche alle imprese di autotrasporto di merci per conto terzi per l'acquisto di veicoli pesanti.

<u>La RT</u> fa presente che, al fine di fronteggiare la grave crisi del settore dell'autotrasporto e consentirne il mantenimento dei livelli di competitività, ai sensi del decreto legge n. 162 del 2008, nell'ambito del citato Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, è stata istituita una sezione speciale, con dotazione di 50 milioni di euro,

riservata alla concessione di garanzie sui finanziamenti accordati a piccole e medie imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi.

La proroga è volta ad evitare l'interruzione nell'operatività del Fondo di garanzia e consentire la continuità nell'erogazione dei benefici alle piccole e medie imprese di autotrasporto che versano in una situazione di grave crisi.

La disposizione non comporta effetti finanziari negativi a carico della finanza pubblica in quanto vengono utilizzate risorse già previste a legislazione vigente e stanziate per le medesime finalità.

Al riguardo, nulla da osservare.

Articolo 2, comma 250, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nei limiti delle risorse disponibili, per interventi a sostegno dell'autotrasporto, con il provvedimento di cui all'articolo 1, comma 40, della legge 13 dicembre 2010, n. 220

Si prorogano, nei limiti delle risorse disponibili, pari a 30 milioni di euro, gli interventi previsti in favore del settore dell'autotrasporto. Tale proroga sarà attuata con DPCM, da adottare ai sensi dell'articolo 1, comma 40, della legge n. 220 del 2010, individuando specificatamente le finalità cui destinare le risorse complessivamente disponibili.

<u>La RT</u> descrive la portata della proroga ed asserisce che essa non comporta effetti finanziari, in quanto le risorse disponibili sono scontate sui saldi di finanza pubblica.

Al riguardo, occorrerebbe acquisire delucidazioni in ordine alla congruità delle risorse stanziate rispetto alle diverse tipologie di finalità nell'ambito delle quali il DPCM individuerà gli strumenti e le modalità di fruizione di tali agevolazioni. Infatti, le stesse comprendono diverse fattispecie, dai contributi alle imprese di autotrasporto per investimenti o altre iniziative (D.P.R. n. 227 del 2007, articolo 2, comma 2) alla riduzione dei premi INAIL (decreto-legge n. 207 del 2008, articolo 29, comma 1-bis), dai crediti di imposta relativi alle tasse automobilistiche (decreto-legge n. 112 del 2008, articolo 83-bis) alla deduzione forfetaria di determinate tipologie di

spese effettuate (legge n. 266 del 2005, comma 106) ecc.. La congruità delle risorse andrebbe quindi valutata alla luce della difficoltà di configurare alcuni di tali oneri come tetti di spesa comprimibili in concreto in sede del citato DPCM.

Articolo 253, commi 9-bis, primo e secondo periodo, e 15-bis, del decreto legislativo n. 163 del 2006.

Sono prorogati una serie di termini relativi alla dimostrazione di alcuni requisiti di qualificazione per eseguire lavori pubblici e per le procedure di affidamento di incarichi di progettazione.

<u>La RT</u> afferma che la disposizione ha carattere prettamente organizzatorio e, pertanto, non comporta oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.

Al riguardo, nulla da osservare.

Proroga dei termini di cui all'articolo 70, commi 1 e 1-bis, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, in materia di lavoro accessorio

La disposizione è diretta a prorogare, in materia di disciplina del lavoro occasionale di tipo accessorio, la sperimentazione dell'accesso al voucher per i beneficiari di ammortizzatori sociali e per i lavoratori a part-time.

<u>La RT</u> esclude che dalla norma derivino nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

<u>Al riguardo</u>, nulla da osservare, anche alla luce della riscontrata neutralità finanziaria delle precedenti norme aventi analoga portata estensiva dell'istituto del lavoro accessorio.

Proroga al 2011 del trattamento di equivalenza fra lavoratori sospesi e lavoratori beneficiari di trattamenti in deroga

La disposizione proroga l'intervento che ha incrementato per il biennio 2009-2010 la misura dell'indennità ordinaria di disoccupazione per i lavoratori qualificati sospesi nonché per gli apprendisti, equiparandola al trattamento spettante ai lavoratori beneficiari di ammortizzatori sociali in deroga, continuando a restare tale intervento a carico del Fondo per l'occupazione.

<u>La RT</u> afferma che dalla disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto la medesima trova applicazione nei limiti di risorse già previste per l'anno 2011 a legislazione vigente (comma 1 dello stesso articolo 19 del citato decreto-legge n. 185).

Al riguardo, nulla da osservare, atteso che gli oneri posti a carico del Fondo per l'occupazione dovrebbe presentare la più ampia modulabilità.

Ammortizzatori per settori non coperti dalla CIG

Articolo 1-bis, comma 1, del decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102

Viene prorogata la possibilità (già prevista dall'articolo 1-bis del decreto legge n. 78 del 2009 per il biennio 2009-2010) di adeguare le norme che disciplinano i Fondi di solidarietà dei settori non coperti dalla cassa integrazione guadagni, mediante un decreto di natura non regolamentare.

<u>La RT</u> afferma che dalla disposizione, introdotta a cagione della particolare congiuntura economica, non derivano oneri aggiuntivi per la finanza pubblica rimanendo confermata la clausola finanziaria di assenza di oneri già prevista dallo stesso articolo 1-*bis*.

Al riguardo, nulla da osservare.

Proroga dell'attività libero-professionale intramuraria

Articolo 1, comma 2, secondo periodo, della legge 3 agosto 2007, n. 120

Viene ulteriormente prorogato il definitivo passaggio al regime ordinario dell'attività libero-professionale intramuraria che a legislazione vigente sarebbe avvenuto il 31 gennaio 2011.

La RT asserisce che in realtà tale passaggio può avvenire soltanto nel presupposto che le Aziende sanitarie e le Regioni pongano in atto una serie di adempimenti finalizzati a consentire ai medici dipendenti del SSN di esercitare la libera professione intramuraria in strutture di proprietà delle aziende sanitarie. La proroga si rende necessaria in quanto i predetti adempimenti in numerose realtà non sono ancora stati completati. Dalla disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Al riguardo, nulla da osservare, anche alla luce delle precedenti proroghe di analoga portata.

Proroghe in materia di farmaci

Articolo 9, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31. Articolo 64, comma 1, della legge 23 luglio 2009, n. 99

L'intervento in esame proroga ulteriormente le norme in materia di "payback" sul prezzo dei farmaci per le aziende farmaceutiche che ne facciano richiesta.

<u>La RT</u> chiarisce che si tratta della possibilità concessa alle aziende farmaceutiche di incrementare il prezzo di taluni farmaci a carico del SSN del 5% a fronte del versamento da parte delle stesse, a favore delle regioni, dell'importo equivalente al predetto aumento. In tali termini la disposizione è neutrale sui saldi dei bilanci regionali.

Al riguardo, nulla da osservare, conformemente a quanto già avvenuto per le precedenti proroghe di analogo tenore.

Relazione dell'Istituto superiore di sanità al Ministro della salute

Articolo 15, comma 1, della legge 19 febbraio 2004, n. 40

La disposizione è diretta a prorogare il termine, attualmente fissato al 28 febbraio, entro il quale l'Istituto superiore di sanità deve annualmente predisporre una relazione per il Ministro della salute sulla base dei dati raccolti sull'attività delle strutture autorizzate ad utilizzare tecniche di procreazione medicalmente assistita.

<u>La RT</u> afferma che la proroga non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Al riguardo, nulla da osservare.

Proroga dei commissari straordinari delle fondazioni lirico-sinfoniche

Articolo 40, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14

Il differimento interessa l'articolo 40, comma 2, del decreto legge 30 dicembre 2008 n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27febbraio 2009, n. 14, laddove si prevede che i termini di durata degli organi nominati ai sensi dell'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, concernenti l'Amministrazione straordinaria degli enti lirici, sono comunque prorogabili fino al 31 dicembre 2010.

<u>La RT</u> riferisce che viene prevista un'ulteriore proroga della durata del mandato dei commissari straordinari delle Fondazioni lirico-sinfoniche, già prorogata di un anno dall'articolo 5, comma 1, del decreto-legge n. 248 del 2007, e dall'articolo 40, comma 2, del decreto-legge n. 207 del 2008.

La disposizione, di natura ordinamentale, non determina effetti sui saldi di finanza pubblica. <u>Al riguardo</u>, per i profili di copertura, andrebbe confermato che la proroga dei Commissari straordinari degli enti lirici avvenga solo nell'ambito delle disponibilità già previste a legislazione vigente.

Proroga di adempimenti dei sostituti d'imposta

Articolo 42, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14

Si dispone la proroga degli adempimenti da parte dei sostituti d'imposta di cui all'articolo 42 , comma 2, del D.L. n. 207 del 2008; in particolare detti adempimenti si riferiscono alle dichiarazioni e certificazioni che i sostituti d'imposta devono rilasciare, a tutti coloro ai quali vengono corrisposti compensi, ai sensi dell'articolo 4, commi 6-ter e 6-quater, del D.P.R. n. 322 del 1998 . Si rammenta al riguardo che l'articolo 1, comma 6 del DL 194/2009, concernente proroga di termini previsti da disposizioni legislative, aveva provveduto a procrastinare il termine degli adempimenti in parola al gennaio 2011 previa sperimentazione, a partire dall'anno 2010, con modalità stabilite di concerto tra l'Agenzia delle entrate e l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS).

<u>La RT</u> evidenzia che la proroga in esame non comporta effetti finanziari, trattandosi di adempimenti di carattere procedurale.

<u>Al riguardo</u> si rammenta che alla disposizione che ha introdotto originariamente gli adempimenti in esame, non è stato associato alcun effetto finanziario, per cui si concorda sulla natura non onerosa della norma.

Tuttavia, in termini di effetti indiretti occorre sottolineare che essa potrebbe avere la conseguenza di rimandare la possibilità per gli uffici di effettuare controlli incrociati tra le parti dei rapporti sinallagmatici instaurati.

In più si sottolinea che gli adempimenti in parola, svolti dai soggetti privati obbligati, potrebbero avere anche l'effetto di sgravare gli uffici amministrativi con connesso risparmio di risorse finanziarie e

⁴ Il riferimento è all'apposita certificazione unica, anche ai fini contributivi, attestante l'ammontare complessivo delle somme e valori corrisposti, delle ritenute operate, delle detrazioni di imposta effettuate e dei contributi previdenziali ed assistenziali nonché dei contributi dovuti agli altri enti e casse previdenziali, da consegnarsi entro il 28 febbraio dell'anno successivo a quello della corresponsione delle citate somme.

pertanto la proroga dell'entrata in funzione del nuovo sistema differirebbe tali possibili effetti positivi.

Proroga dell'affidamento della riscossione delle entrate locali

Articolo 3, commi 24, 25 e 25 bis, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n 248

Si provvede alla proroga dell'affidamento della riscossione delle entrate locali ai sensi dell'articolo 3, commi 24, 25 e 25-bis, del D.L. n. 203 del 2005, concernente l'affidamento dell'attività di riscossione delle entrate locali svolta in regime di concessione per conto degli enti locali.

Si rammenta che, fino al momento dell'eventuale cessione del proprio capitale sociale alla ex Riscossione s.p.a. (oggi Equitalia S.p.A.), le società concessionarie possono trasferire ad altre società, che possiedano i requisiti per l'iscrizione all'albo di cui all'articolo 53, comma 1, del D.Lgs. n. 446 del 1997, il ramo d'azienda relativo alle attività di riscossione svolte in regime di concessione per conto degli enti locali.

Nell'eventualità che fino al 31 dicembre 2010 ciò non avvenga ed in mancanza di diversa disposizione da parte dell'ente creditore, le attività sopra definite vengono gestite direttamente dalla ex Riscossione s.p.a. e dalle sue partecipate. Fino alla medesima data possono esser prorogati i contratti in corso tra gli enti locali e le società iscritte all'albo di cui al citato articolo 53, comma 1, del D.Lgs. n. 446 del 1997.

Detti soggetti possono svolgere l'attività di riscossione delle entrate degli enti pubblici territoriali soltanto a seguito di affidamento mediante procedure ad evidenza pubblica e dal 1° gennaio 2011.

<u>La RT</u> evidenzia che la proroga in discorso non determina effetti finanziari.

Al riguardo, si ricorda che la riforma del servizio della riscossione in discorso, fu attuata con l'articolo 3 del citato D.L. n. 203 del 2005; detta riforma si presentava articolata dal punto di vista giuridico-amministrativo e complessa nella sua quantificazione, che si basava sulla considerazione dell'insieme delle nuove disposizioni.

Nello specifico, quindi, nessun effetto di gettito poteva esser ricondotto ad ogni singolo comma che compone il citato articolo 3 del D.L. n. 203 del 2005 ed in particolare nulla veniva sostenuto in merito ai commi 24, 25 e 25-*bis*.

Sarebbe opportuno peraltro che il Governo esplicitasse se la norma in oggetto possa esser foriera di variazioni finanziarie, in particolare con riferimento alla proroga dell'attività delle società concessionarie ed al loro specifico regime di remunerazione che grava sui bilanci degli enti locali nonché alla completa entrata in vigore del sistema di riscossione facente capo a Equitalia, che dovrebbe produrre effetti di razionalizzazione della suddetta attività di acquisizione delle entrate.

Proroga dei termini per l'approvazione degli studi di settore

Articolo 1, comma 1, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1999, n. 195

La disposizione riguarda i termini relativi all'approvazione degli studi di settore.

<u>La relazione illustrativa e tecnica</u> afferma che la proroga non determina effetti finanziari.

Al riguardo, si rileva che, poiché la scadenza in assenza del decreto-legge in esame era fissata al 30 settembre 2011⁵ - quindi oltre il termine del 31 marzo previsto in via generale dal comma 1 dell'articolo 1 - l'effetto concreto della disposizione in oggetto sembra essere quello di consentire l'applicazione del comma 2 dell'articolo 1, nella parte in cui prevede la possibilità che un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, disponga una proroga fino al 31 dicembre 2011. L'eventuale decreto ministeriale potrebbe quindi spostare la data di tre mesi, destinando un maggior lasso di tempo per la modifica degli studi di settore da parte degli uffici finanziari.

⁵ In quanto il secondo periodo del comma 1 dell'articolo 1 del D.P.R. n. 195 del 1999 stabilisce che a partire dall'anno 2009 gli studi di settore devono essere pubblicati nella Gazzetta Ufficiale entro il 30 settembre del periodo d'imposta nel quale entrano in vigore.

Proroga del termine per l'emersione delle «case fantasma»

Articolo 19, commi 8, 9 e 10, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122

<u>La RT</u> afferma che la proroga non produce effetti finanziari, in quanto riguarda adempimenti procedurali e ritiene anzi che essa incentiverebbe un certo numero di nuove adesioni da parte di soggetti che si fossero decisi in ritardo; fa inoltre cenno al fatto che in tal caso tali soggetti non si vedrebbero applicare le sanzioni per la ritardata denuncia.

Al riguardo, si sottolinea che la proroga in oggetto sembra suscettibile di determinare effetti finanziari in due direzioni opposte; infatti, il verosimile ampliamento della platea dei soggetti che aderiranno spontaneamente all'aggiornamento catastale produrrà un effetto finanziario positivo per l'erario, ma anche - come ricordato dalla stessa RT - minori sanzioni.

Inoltre, viene contestualmente differita la data a partire dalla quale l'Agenzia del territorio procede all'attribuzione di una rendita catastale presunta, da iscrivere transitoriamente in catasto; in relazione a ciò, non appare scontato che il differimento in esame consenta l'ottenimento nel corso del 2011 del gettito atteso per tale esercizio sulla base della normativa originaria. Sul punto, appare opportuno acquisire un chiarimento.

Proroga dei termini per gli enti associativi

Articolo 30 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 20009, n. 2, e articolo 3 del provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate 2 settembre 2009

La disposizione proroga al 31 marzo 2011 i termini entro i quali gli enti associativi sono tenuti a presentare il modello EAS, approvato con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 2 settembre 2009, al fine di godere delle agevolazioni indicate dall'articolo 30, comma 1, del decreto-legge n. 185 del 2008.

<u>La RT</u> afferma che la proroga con determina effetti finanziari.

Al riguardo, si osserva che la proroga sembra produrre quanto meno un potenziale effetto finanziario indiretto, in quanto viene posticipata la data a partire dalla quale l'Agenzia delle entrate avrà la possibilità di effettuare i controlli di una serie di dati rilevanti ai fini fiscali, in relazione al possesso, da parte degli enti associativi, degli specifici requisiti previsti dalla normativa tributaria per potere usufruire di determinate agevolazioni.

Entrate Bingo

Articolo 12, comma 1, lettera p-bis), del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77

La proroga interessa la disposizione che era stata introdotta dall'articolo 21, comma 10, del decreto-legge n. 78 del 2009; essa, novellando il decreto-legge n. 39 del 2009, aveva aggiunto all'articolo 12, comma 1, la lettera p-bis), la quale autorizzava l'A.A.M.S. a disporre, sperimentalmente fino al 31 dicembre 2010, che nel gioco del Bingo le somme giocate fossero destinate per almeno il 70 per cento a montepremi, per l'11 per cento a prelievo erariale e per l'1 per cento a compenso per l'affidatario del controllo centralizzato del gioco. Inoltre era prevista la possibilità per il concessionario di versare il prelievo erariale sulle cartelle di gioco in maniera differita fino a sessanta giorni dal ritiro delle stesse, ferma restando la garanzia fideiussoria già presentata dal concessionario, eventualmente integrata se incapiente. Tali disposizioni sono state introdotte con decreto direttoriale 8 ottobre 2009.

La RT afferma che le citate disposizioni sperimentali, incrementando la percentuale del montepremi dal 58 per cento al 70 per cento dell'ammontare delle giocate e riducendo dal 20 per cento all'11 per cento la quota del prelievo erariale, hanno dato luogo ad un aumento rilevante della raccolta nei primi dieci mesi dalla loro introduzione, avvenuta con decreto direttoriale 8 ottobre 2009. I dati riportati dalla RT con riferimento alla raccolta complessiva - ovvero considerando sia il Bingo di sala che quello a distanza - evidenziano un aumento pari a circa 152 mln, corrispondenti a quasi il 48 per cento, nell'arco di un anno (agosto 2010 rispetto ad agosto 2009); la RT

afferma poi che, allo stato, non sono valutabili effetti finanziari in relazione alla proroga in oggetto.

Al riguardo, si rileva che, ferma restando l'esperienza positiva riscontrata nei primi 10 mesi della sperimentazione, con riferimento all'incremento delle giocate del Bingo, la disposizione in esame potrebbe determinare effetti finanziari negativi, in relazione alla percentuale di entrata a favore dell'erario, che risulta più bassa di quella che sarebbe prevista in assenza della proroga in oggetto.

Presentazione annuale al Parlamento della Relazione generale sulla situazione economica del Paese

Articolo 12, comma 7, della legge 31 dicembre 2009, n. 196

La disposizione prevede il differimento del termine per la presentazione annuale al Parlamento della Relazione generale sulla situazione economica del Paese.

<u>La RT</u> afferma che, trattandosi di disposizione di carattere procedurale, la stessa non comporta effetti finanziari.

Al riguardo, pur rilevato che la norma non riveste rilevanza per i saldi di finanza pubblica, va osservato che per la presentazione della relazione è attualmente previsto un termine dalla legge n. 196 del 2009, per cui l'effetto giuridico in sé della norma è che tale termine può essere spostato dal Governo fino al 31 dicembre, il che rende incerto il termine effettivo, se diverso da quello massimo.

Si tratta comunque di materia che forse andrebbe complessivamente regolata per i suoi aspetti di merito nell'ambito dell'esame del disegno di legge A.C. 3921, in materia di revisione della legge di contabilità.

Utilizzo dei proventi delle concessioni edilizie e sanzioni in materia edilizia

Articolo 2, comma 8, della legge 24 dicembre 2007, n. 244

Si tratta della proroga dell'applicazione della norma che prevede che i proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni previste dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al DPR n. 380 del 2001, possono essere utilizzati dai Comuni per una quota non superiore al 50% per il finanziamento di spese correnti e per una quota non superiore ad un ulteriore 25% esclusivamente per spese di manutenzione ordinaria del verde, delle strade e del patrimonio comunale.

<u>La RT</u>, dopo aver illustrato la norma, esclude che essa determini effetti negativi per la finanza pubblica.

Al riguardo, nulla da osservare.

Proroga del termine per la cessione delle partecipazioni bancarie

Articolo 30, comma 2, terzo periodo, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385

La disposizione proroga il termine utile per l'alienazione delle partecipazioni bancarie stabilito dall'articolo 30, comma 2, del testo unico in materia bancaria e creditizia.

<u>La RT</u> afferma che la disposizione non determina effetti finanziari onerosi a carico della finanza pubblica.

Al riguardo, non vi sono osservazioni, per quanto di competenza.

Proroga delle convenzioni di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 26 novembre 1993, n. 489

Articolo 41, comma 16 undecies, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, nei limiti delle risorse disponibili

Si prevede la proroga, nei limiti delle risorse disponibili, delle convenzioni in essere per la gestione delle residue funzioni statali in materia di sostegno alle attività produttive, nonché alle imprese colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche e dagli eventi alluvionali del novembre 1994.

Resta confermata anche per la proroga in esame l'obbligo di assicurare una riduzione di almeno il 10% delle commissioni.

<u>La RT</u>, dopo aver illustrato la norma, asserisce che la stessa non produce effetti sui saldi di finanza pubblica.

Al riguardo, atteso che le convenzioni in esame hanno chiaramente un costo (implicito nello stesso disposto normativo oggetto della proroga, laddove si richiede una riduzione del valore delle commissioni), pur restando confermata la riduzione già esistente, si ritiene che la norma sia suscettibile di determinare maggiori oneri, sia pur di limitata entità, rispetto ai saldi tendenziali, che dovrebbero essere costruiti sulla base della legislazione vigente.

Articolo 2 (Proroghe onerose di termini)

Comma 1: 5 per mille

Il comma 1 prevede l'incremento della dotazione del fondo per la liquidazione della quota del 5 per mille nell'anno 2011, che viene aumentata dal livello di 200 milioni di euro, attualmente destinato agli interventi relativi al medesimo 5 per mille, indicati nell'elenco 1 allegato all'articolo 1, comma 40, della legge di stabilità per il 2011, fino all'ammontare di 400 milioni di euro. Tale importo è comprensivo della quota di 100 milioni di euro destinata ad interventi in tema di sclerosi amiotrofica per ricerca e assistenza domiciliare dei malati ai sensi dell'articolo 1, comma 1264, della legge n. 296 del 2006. Al conseguente maggiore onere di 200 milioni di euro per l'anno 2011 si provvede ai sensi dell'articolo 3.

La RT descrive la norma.

<u>Al riguardo</u>, relativamente alla copertura dell'onere recato dalla norma, si rinvia a quanto osservato al successivo articolo 3.

Comma 2: Proroga sospensione termini per i soggetti interessati dagli eventi alluvionali nel Veneto

Con il comma in esame si provvede a differire il termine di pagamento dei versamenti tributari e contributivi nei confronti dei soggetti interessati dagli eventi alluvionali che hanno recentemente colpito il Veneto; in particolare il Ministro dell'economia e delle finanze aveva provveduto, con proprio decreto del 1° dicembre 2010, a sospendere i citati versamenti per il periodo dal 31 ottobre al 20 dicembre 2010 nei confronti di specifici soggetti individuati nell'accluso elenco allegato al provvedimento ministeriale in parola.

Nello specifico sono stati sospesi i termini relativi ai versamenti anche rateizzati delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) ed i termini relativi ai versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali; i relativi versamenti si sarebbero dovuti effettuare entro il 22 dicembre 2010, previa presentazione ai sindaci dei Comuni di residenza di una dichiarazione in ordine al fatto che gli eventi alluvionali hanno prodotto il fermo della propria attività economica o hanno determinato l'adozione di provvedimenti di sgombero o di evacuazione.

Il comma in discorso provvede a differire il termine del 20 dicembre 2010 al 30 giugno 2011.

<u>La RT</u> quantifica il minor gettito sulla base dei dati in possesso delle amministrazioni competenti ed in relazione ai soli soggetti individuati nel citato elenco annesso al D.M. 1° dicembre 2010.

In particolare evidenzia che il minor gettito derivante dalla sospensione dei tributi erariali, territoriali ed IRAP è pari a 65 mln di euro per il 2010 ed a circa 71 mln di euro per il 2011; per quanto attiene invece il gettito dei contributi previdenziali, incluso anche il premio INAIL, la stima di minor gettito è pari a 28 mln di euro per il 2010 ed a 73 mln di euro per il 2011.

L'onere complessivo è pertanto pari a 93 mln di euro per il 2010, che verrà interamente recuperato nel corso del 2011.

Di quest'ultimo effetto finanziario di maggior gettito, tuttavia, la RT non tiene conto, per motivi prudenziali, ai fini della copertura degli oneri recati dal decreto in esame; le maggiori risorse recuperate nel 2011 sono destinate però al miglioramento dei saldi di finanza pubblica, "anche in considerazione di eventuali correlati rimbalzi onerosi che si dovessero verificare nel corso della gestione per l'anno 2011, attinenti l'andamento dei benefici fiscali in questione".

La copertura dell'onere, per il 2010, recato dal provvedimento in esame è affidata all'articolo 3, che vi provvede mediante versamento di una quota delle risorse complessivamente disponibili relative a rimborsi e compensazioni di crediti di imposta, esistenti presso la contabilità speciale 1778 "Agenzia delle entrate – Fondi di Bilancio".

Al riguardo, è opportuno preliminarmente sottolineare che, dal punto di vista giuridico, il citato D.M. del 1° dicembre 2010, oltre a disciplinare le modalità della sospensione in questione così come brevemente riassunto, provvedeva ad abrogare due precedenti decreti ministeriali, rispettivamente del 26 novembre 2010 (recante la sospensione dei versamenti del secondo o unico acconto delle imposte sui redditi e IRAP) e del 30 novembre 2010 (recante la sospensione dei versamenti contributivi).

Sotto questo aspetto merita una sottolineatura la circostanza che il citato D.M. è stato adottato sulla base di una disposizione (articolo 5, comma 5-ter, della legge n. 225 del 1992) recentemente introdotta (con l'articolo 17 del decreto-legge n. 195 del 2009, cd. milleproroghe per lo scorso anno), che attribuisce al Ministro dell'economia e delle finanze il potere di differire i termini tributari e contributivi in eventi eccezionali e imprevedibili, assicurando corrispondenza tra l'onere e la relativa copertura, per un periodo di tempo all'interno dell'esercizio finanziario (fino a 6 mesi)⁶. Relativamente all'ambito oggettivo dei tributi sospesi ed in particolare all'estensione della tipologia dei versamenti sospesi, si evidenzia che il citato D.M. del 26 novembre 2010 aveva provveduto a sospendere il solo secondo o unico acconto delle imposte sui redditi e dell'IRAP, laddove il successivo D.M. del 1° dicembre 2010 si riferisce, in via più ampia e generale, ai termini relativi ai versamenti anche rateizzati delle imposte sui redditi, nonché dell'IRAP.

Venendo al merito della quantificazione indicata, si sottolinea che non risulta possibile effettuarne la verifica, mancando ogni

⁶ Nel merito si rammenta che modifiche normative con riflessi finanziari all'interno di un medesimo esercizio comunque producono effetti in termini di gestione di flussi di cassa (*cash flow*) di cui si dovrebbe tener conto nell'ambito dei corretti principi gestionali e di bilancio.

riferimento alla fonte dei dati utilizzati, ai soggetti beneficiari, alla tipologia di tributi sospesi, il che induce a richiedere un'integrazione di dati al Governo in ordine alla suddivisione dei tributi in parola.

In particolare, occorrerebbe conoscere la ripartizione del minor gettito derivante dalla sospensione tra: acconti delle imposte dirette ed IRAP (sia ultimo acconto che primo acconto), relativi saldi, IRPEF a titolo di sostituto di imposta, addizionali comunali e regionali, contributi INPS e premi INAIL.

In tale ambito si evidenzia che ad una prima analisi condotta sull'IRAP ed utilizzando i dati forniti dal Governo, sembra potersi ricostruire un ammontare totale di IRAP sospesa pari a circa 40 mln di euro⁷, che risulta coerente con la suddivisione in secondo ed unico acconto da pagarsi entro il 30 novembre 2010 (termine sospeso), pari a 24,5 mln di euro⁸ e saldo più primo acconto da pagarsi entro il 16 giugno 2011 (termine sospeso), pari a 14,5 mln di euro⁹.

Una simile ricostruzione, per contro, non può essere effettuata con riferimento alle altre tipologie di tributi in mancanza di riferimenti e dati più specifici, così come già evidenziato.

Comma 3: sospensione rateizzazione Abruzzo

Il presente comma provvede alla sospensione delle riscossione delle rate in scadenza tra il mese di gennaio 2011 ed il mese di giugno 2011 ai sensi dell'articolo 39, commi 3-bis, 3-ter e 3-quater del decreto-legge n. 78 del 2010, in materia di sospensione dei versamenti tributari e contributivi e degli adempimenti tributari per i comuni colpiti dal terremoto dell'Abruzzo; pertanto dispone che la ripresa della riscossione delle rate non versate è disciplinata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in modo da non determinare effetti peggiorativi sui saldi di finanza pubblica.

<u>La RT</u> evidenzia che la disposizione provvede, per il primo semestre del 2011, a sospendere la riscossione delle rate dei versamenti tributari e contributivi, la cui ripresa era stata prevista a

⁷ Dato da: 24,5+14,5 mln di euro. Peraltro tale dato è ricostruibile anche se si considera che il secondo acconto rappresenta il 60% dell'ammontare totale di imposta a debito; quindi riparametrando i valori si ha che 24,5/60*100 è pari a circa 40,8 mln di euro che rappresenta, per l'appunto, il debito totale di imposta a titolo di IRAP dei soggetti beneficiari della sospensione in questione.

⁸ Dato da: 40,8*60%= 24,5 mln di euro.

⁹ La parte relativa al saldo più primo acconto è pari a circa 16 mln di euro dati da: 40,8-24,5=16,3 mln di euro.

partire dal 1° gennaio 2011 in 120 rate mensili. La norma dispone che il recupero avvenga senza effetti sui saldi mediante specifico DPCM che pertanto dovrà disciplinare le modalità di recupero delle rate sospese entro il 2011.

Al riguardo, nel rammentare che le disposizioni recate dal citato articolo 39, commi 3-bis, 3-ter e 3-quater, del decreto-legge n. 78 del 2010 disciplinavano, con modalità da stabilirsi con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, la ripresa della riscossione dei tributi e dei contributi in 120 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di gennaio 2011¹⁰, nonché l'esecuzione degli adempimenti tributari diversi dai versamenti da effettuarsi entro il medesimo mese di gennaio 2011, si sottolinea che manca nella RT ogni riferimento in merito alla quantificazione dell'onere, in quanto la norma rinvia ad un successivo DPCM che dovrà provvedere alle modalità di recupero delle rate sospese in modo da non determinare effetti peggiorativi sui saldi di finanza pubblica.

Al riguardo, si ricorda che secondo l'ultima valutazione ufficiale (contenuta nella RT relativa al citato decreto-legge n. 78 del 2010) l'entità delle somme da recuperare era pari nel complesso a circa 107 mln per il solo anno 2011. Il mancato introito nei primi 6 mesi del 2011 (a prescindere dagli effetti in termini di cassa) viene dunque disposto con la norma in esame, rinviandosi di fatto la compensazione dei relativi effetti finanziari ad un successivo atto normativo, per di più di natura amministrativa. Ciò suscita una riflessione di carattere metodologico in merito al corretto assolvimento dell'obbligo di copertura finanziaria.

Inoltre, il Governo dovrebbe esplicitare se la proroga in discorso interessi solamente la riscossione delle rate (così come peraltro si evincerebbe da una prima interpretazione della norma) o investa anche gli adempimenti tributari cui fa esplicito riferimento l'ultimo periodo del citato comma 3-ter e cui si sarebbe dovuto provvedere secondo le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanarsi entro il mese di gennaio c.a.

_

¹⁰ Senza applicazione di sanzioni, interessi ed oneri accessori.

Comma 4: Proroga incentivi fiscali settore cinematografico

Il comma riguarda la proroga di una serie di agevolazioni a favore del settore cinematografico che erano state introdotte dalla legge finanziaria per il 2008 e che sarebbero terminate - in assenza delle disposizioni in esame - con l'esercizio 2010; si tratta di incentivi fiscali, principalmente sotto forma di credito di imposta, agli investimenti finalizzati alla produzione, alla distribuzione ed all'esercizio cinematografico.

In relazione a tale proroga, stabilita fino al 30 giugno 2011, il primo periodo del comma fissa un limite di spesa di 45 mln.

Il secondo periodo stabilisce che ad alcuni dei crediti d'imposta oggetto di proroga non venga applicato il limite di cui all'articolo 1, comma 53, della legge finanziaria per il 2008, pari a 250.000 euro in ragione d'anno.

<u>La RT</u> quantifica gli effetti che si determinerebbero su base annua in relazione a ciascuna delle disposizioni agevolative che vengono prorogate, per concludere che si tratterebbe di un onere annuo complessivo di 90 mln e che, conseguentemente, il limite di spesa di 45 mln relativo ai sei mesi della proroga appare congruente.

In particolare vengono utilizzati i dati contenuti negli F24 aggiornati ad oggi, con riferimento ai codici tributo di volta in volta interessati, ove si tratti di crediti d'imposta; per quanto riguarda gli utili detassati ci si riferisce genericamente "ai primi dati provvisori più recenti disponibili".

La quantificazione viene esposta separatamente con riferimento alle seguenti voci:

| | Mln |
|---------------------------------------------------------|-----|
| Agevolazione alla produzione | 54 |
| Apporti in denaro per produzione opere cinematografiche | 15 |
| Distribuzione cinematografica | 10 |
| Imprese di esercizio cinematografico | 8 |
| Utili detassati reinvestiti per film italiani | 3 |
| Totale annuo | 90 |

Al riguardo, si evidenzia che nella quantificazione dell'onere associato alle agevolazioni alla produzione, a fronte di importi compensati nel 2010 pari a 36 mln in relazione alle imprese di produzione cinematografica e 6 mln per le imprese di produzione esecutiva e industrie tecniche cinematografiche, la RT - tenendo conto dell'eliminazione del limite di fruizione annua di cui al secondo periodo del comma in esame e dell'interesse manifestato dagli

operatori del settore - stima un onere di 54 mln, che viene definito prudenziale.

In proposito, l'effettiva prudenzialità della quantificazione dipenderà dalla distribuzione per ammontare dei crediti d'imposta e, in particolare, dall'incidenza di quelli eccedenti il limite annuo di 250.000 euro, limite che era presente nella normativa riguardante il periodo 2008-2010 e che non sarà invece presente con riferimento alle analoghe agevolazioni per il periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 2011; sarebbe quindi utile disporre di dati sulla distribuzione dei crediti d'imposta fruiti nel 2010 per ammontare.

Si osserva poi che le disposizioni prorogate non contemplavano all'origine alcun tetto di spesa complessivo ma solo limiti individuali di deducibilità per singolo contribuente; in assenza di specifiche procedure di controllo, non sembra quindi di poter escludere che tale limite sia suscettibile di venire eventualmente superato, nell'ipotesi che le agevolazioni effettivamente fruite determinino un onere complessivamente superiore a quello indicato. Sul punto, appare opportuno acquisire un chiarimento.

Si rileva infine che, mentre la normativa originaria interessava tre interi esercizi finanziari, il fatto che la proroga si limiti ai primi sei mesi del 2011 potrebbe indurre taluni operatori del settore cinematografico ad anticipare le proprie scelte di investimento per usufruire delle agevolazioni in oggetto; sotto questo profilo, non appare prudenziale calcolare come onere associato al periodo della proroga la metà dell'importo quantificato su base annua.

Comma 5: deduzione forfetaria in favore esercenti impianti di distribuzione

Il comma proroga le disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 21 della legge n. 448 del 1998, in materia di deduzione forfetaria in favore degli esercenti impianti di distribuzione di carburanti, per il periodo di imposta 2011, nel limite di spesa di 24 mln per l'anno 2012. Il secondo periodo del comma precisa che un decreto dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, sentita l'Agenzia delle entrate, provvederà a stabilire i nuovi importi della deduzione forfetaria in misura tale da rispettare il citato limite di spesa. Viene infine specificato che i beneficiari dell'agevolazione, nella determinazione dell'acconto dovuto per il periodo di imposta 2012, assumono quale imposta del periodo precedente quella che si sarebbe determinata senza tenere conto della deduzione forfetaria concessa.

<u>La RT</u> ricorda che la misura della deduzione forfetaria in oggetto, in vigore fino all'esercizio 2010 era pari a:

- 1,1 % dei ricavi fino a 1.032.913,80 euro;
- 0,6 % dei ricavi tra i 1.032.913,80 e i 2.065.827,60 euro;
- 0,4 % dei ricavi oltre i 2.065.827,60 euro;

ribadisce quindi quanto contenuto nella disposizione in esame, ovvero che, con un decreto dirigenziale, verranno individuati i nuovi importi della deduzione forfetaria in misura tale da rispettare il limite di spesa di 24 mln per l'anno 2012.

Al riguardo, si fa presente che la RT allegata al disegno di legge finanziaria per il 2008 - con cui era stata disposta la precedente proroga dell'agevolazione di cui alla legge n. 448 del 1998 - stimava per l'anno 2011, con riferimento alla deduzione riferita all'esercizio 2010, un onere pari a 54,6 mln. Al fine di contenere l'onere nel limite di 24 mln per il 2012 sarà dunque necessario operare un significativo ridimensionamento della misura delle agevolazioni in parola.

Inoltre, poiché la determinazione affidata al successivo decreto dirigenziale riguarda solo la misura percentuale della deduzione forfetaria, che sarà applicata sui ricavi 2011 dei citati operatori economici, ne risulta un qualche margine di aleatorietà, in quanto l'effettiva tenuta del limite di spesa recato dal comma 5 in esame dipenderà dall'andamento di tali ricavi.

Comma 6: Interventi per gli sportelli unici per l'immigrazione e gli uffici immigrazione

Il comma 6 prevede che per garantire l'operatività degli sportelli unici per l'immigrazione nei compiti di accoglienza e integrazione e degli uffici immigrazione delle Questure nel completamento delle procedure di emersione del lavoro irregolare, il Ministero dell'interno, in deroga alla normativa vigente, é autorizzato a rinnovare per un anno i contratti di lavoro di cui all'articolo 1, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio 29 marzo 2007, n. 3576. Ai fini di cui al presente comma non si applica quanto stabilito dall'articolo 5 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, dall'articolo 1, comma 519, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e dall'articolo 3, comma 90, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 19,1 milioni di euro per l'anno 2011, si provvede ai sensi dell'articolo 3.

<u>La RT</u> riferisce che presso gli sportelli unici per l'immigrazione operano attualmente 650 unità di personale a tempo determinato, appartenenti all'area seconda, posizione economica F1, del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale non dirigente del comparto Ministeri. Tenuto conto della retribuzione annua lorda in godimento l'onere derivante dal rinnovo di un anno dei contratti a tempo determinato in esame ammonta complessivamente a circa 19,1 milioni di euro per l'anno 2011, a cui si provvede ai sensi dell'articolo 3.

Al riguardo, per i profili di quantificazione, pur considerando gli elementi descrittivi di sintesi forniti dalla RT, occorre segnalare che l'articolo 17, comma 3, della legge di contabilità, prescrive che la RT debba recare un quadro analitico e l'illustrazione dei dati e dei metodi utilizzati nella stima dell'onere di spesa; ciò valendo, a maggior ragione, in presenza di dispositivi normativi come quello in esame, i quali operino a valere di fattori di spesa giuridicamente obbligatoria.

Ne segue, venendo anche ai profili di copertura, che andrebbero quindi richiesti tutti gli elementi e i dati illustrativi della retribuzione individuale considerata nella quantificazione della retribuzione dei dipendenti a t.d., in relazione al profilo considerato, al lordo ed al netto delle componenti contributive e fiscali, nonché la dimostrazione della coerenza dei dati impiegati con quelli medi relativi alle componenti principali ed accessorie della retribuzione degli analoghi profili di personale a tempo indeterminato dell'Amministrazione dell'interno, come desumibili dal conto annuale 2009.

Commi da 7 a 12: piano di rientro del debito del Comune di Roma

I commi da 7 a 12 prevedono una serie di disposizioni relativamente al piano di rientro del Comune di Roma.

In particolare, con l'introduzione del comma 196*-bis* all'articolo 2 della legge n. 191 del 2009, viene prorogato al 31 dicembre 2011 il termine per la conclusione delle operazioni di dismissione immobiliare finalizzata all'erogazione di una quota dell'anticipazione in favore del Commissario straordinario di Governo del comune di Roma e alla sua estinzione entro il 31 dicembre 2010. Viene considerata urgente l'alienazione degli immobili militari oggetto di valorizzazione di cui al protocollo d'intesa sottoscritto tra il ministero della difesa e il comune di Roma. A tal fine i

predetti immobili sono alienati dall'agenzia del Demanio mediante la procedura della trattativa privata di cui all'articolo 1, comma 436 della legge n. 311 del 2004.

I proventi derivanti dalla vendita degli immobili sono destinati:

- a) ad essere versati al bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione alla contabilità speciale 1778 agenzia delle Entrate Fondi di Bilancio, fino alla concorrenza di 500 mln di euro più gli interessi legali maturati;
- b) per la parte eccedente la quota a) a reperire le risorse necessarie al ministero della Difesa per le attività di riallocazione delle funzioni svolte negli immobili alienati.

Gli eventuali maggiori proventi sono acquisiti all'entrata del bilancio dello Stato per essere destinati al Fondo ammortamento dei titoli di Stato.

Il citato Commissario straordinario accerta le eventuali ulteriori partite creditorie e debitorie rispetto al documento predisposto alla data del 30 luglio 2010 ai sensi dell'articolo 14, comma 13*-bis*, del decreto legge n. 78 del 2010 e approvato con effetti a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto.

Il comma aggiuntivo 196-ter all'articolo 2 della legge n. 191 del 2009 provvede alla copertura degli oneri recati dal comma 196, articolo 2 della citata legge. In particolare si provvede a versare al bilancio dello Stato per l'anno 2010 l'importo di 500 mln di euro derivante da una quota delle risorse complessivamente disponibili relative a rimborsi e compensazioni di crediti di imposta esistenti presso la contabilità speciale 1778 "agenzia delle Entrate - Fondi di bilancio" da riassegnare ad apposito programma dello stato di previsione del MEF per essere destinata all'estinzione dell'anticipazione di tesoreria concessa ai sensi del comma 196 dell'articolo 2 della legge n. 191 del 2009.

Il comma 8 nel modificare il comma 196 dell'articolo 2 della legge n. 191 del 2009, stabilisce che l'anticipazione di tesoreria da concedere per l'anno 2010 al Commissario straordinario del Governo sia accreditata in contabilità speciale per 200 mln di euro entro il mese di gennaio 2010 e, per la parte residua, entro il 31 dicembre 2010. L'anticipazione è estinta con oneri a carico del bilancio dello Stato entro il 31 dicembre 2010.

Il comma 9 apporta una serie di modifiche all'articolo 14 del decreto legge n. 78 del 2010. In particolare:

- a) si sostituisce il comma 13-bis prevedendo tra l'altro che per l'attuazione del piano di rientro dall'indebitamento pregresso del comune di Roma il Commissario straordinario del Governo è autorizzato a stipulare il contratto di servizio di cui all'articolo 5 del DPCM 5 dicembre 2008, sotto qualsiasi forma tecnica, per i finanziamenti occorrenti per la relativa copertura di spesa. Il Commissario procede all'accertamento definitivo del debito e ne da comunicazione al MEF congiuntamente alle modalità di attuazione del piano di rientro. Il Commissario è altresì autorizzato, anche in deroga alla normativa in materia di operazioni di ammortamento del debito degli enti territoriali con rimborso unico a scadenza, a rinegoziare i prestiti della specie anche al fine dell'eventuale eliminazione del vincolo di accantonamento, recuperando, ove possibile, gli accantonamenti già effettuati;
- b) è inserito il comma 13-ter che prevede l'estensione al Commissario straordinario del Governo delle disposizioni in materia di poteri organizzatori di cui all'articolo 253 del decreto legislativo 267 del 2000. Sono a carico del fondo per il concorso al sostegno degli oneri derivanti dall'attuazione del piano di rientro di cui all'articolo 14, comma 14, del decreto legge n. 78 del 2010, le spese di funzionamento della gestione

commissariale, ivi inclusi il compenso per il Commissario straordinario. Le spese di funzionamento non possono superare i 2,5 mln di euro annui. Con DPCM viene stabilito il compenso del Commissario straordinario. Sono ridotte le risorse destinabili a nuove assunzioni del Comune di Roma di un importo pari al trattamento retributivo corrisposto al Commissario straordinario. La Gestione commissariale ha termine con l'esaurimento delle attività di carattere gestionale di natura straordinaria e la permanenza di un'attività meramente esecutiva e adempimentale alla quale si provvede con gli uffici di Roma Capitale;

- c) viene modificato il comma 14-quater, stabilendo che l'addizionale commissariale sui diritti di imbarco e l'incremento dell'addizionale comunale all'IRPEF sono versate all'entrata del bilancio del comune di Roma e, entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento, è versata all'entrata del bilancio dello Stato la somma di 200 mln di euro annui. A tal fine il comune di Roma rilascia una apposita delegazione di pagamento;
- d) viene soppresso il primo periodo del comma 15 dove si stabilisce che le entrate derivanti dall'addizionale commissariale sui diritti di imbarco e l'incremento dell'addizionale comunale all'IRPEF sono versate all'entrata del bilancio dello Stato;
- e) viene modificato il comma 17 stabilendo che il Commissario straordinario possa estinguere i debiti della gestione commissariale verso Roma Capitale, diversi dalle anticipazioni di cassa ricevute, a condizione della positiva verifica da parte del ministero dell'Interno e del MEF. Contestualmente viene soppressa la previsione del riversamento alla gestione ordinaria del Comune di Roma delle somme eventualmente riscosse in misura eccedente l'importo di 200 mln di euro in ciascun anno.

Il comma 10 prevede una nuova destinazione delle risorse derivanti dalle alienazioni, permute, valorizzazioni e gestione dei beni immobili militari prevista dall'articolo 307, comma 10, lett. d), del decreto legislativo n. 66 del 2010. I proventi monetari in esame sono destinati previa verifica della compatibilità finanziaria con gli equilibri di finanza pubblica e del rispetto del conseguimento dell'indebitamento netto strutturale concordato in sede di programma di stabilità e crescita fino al 42,5 per cento al Ministero della difesa, in misura non inferiore al 42,5 per cento all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al fondo di ammortamento dei titoli di Stato e in un *range* tra il 5 e il 15 per cento agli enti locali interessati.

Il comma 11 sostituisce i commi 4 e 6 dell'articolo 314 del decreto legislativo n. 66 del 2010 concernenti i fondi comuni di investimento immobiliare per la valorizzazione e l'alienazione di immobili militari. In particolare, al comma 4 viene attribuito al Ministero della difesa l'individuazione della società di gestione del risparmio (SGR) e non è più previsto che venga riconosciuto ai comuni che hanno sottoscritto appositi accordi di programma una quota ricompresa tra il 10 e il 20 per cento del ricavato derivante dall'alienazione degli immobili militari valorizzati. Il comma 6 stabilisce invece che le quote dei fondi o le risorse derivanti dalla cessione delle quote dei fondi, ovvero dal trasferimento degli immobili ai fondi sono destinate secondo le percentuali e le modalità stabilite dall'articolo 307, comma 10, lettera d) del decreto legislativo n. 66 del 2010 come modificato dal precedente comma 10 del presente provvedimento. Inoltre fino al 5 per cento delle risorse di pertinenza del Ministero della difesa possono essere destinate alle finalità del fondo casa di cui all'articolo 1836 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010.

Il comma 12 stabilisce che nel caso in cui le procedure per l'individuazione della SGR da parte del Ministero della difesa di cui all'articolo 314, comma 4, del decreto legislativo n. 66 del 2010 non siano avviate entro 12 mesi dall'entrata in vigore del presente provvedimento si procede secondo le modalità per la cessione degli immobili e il conferimento di beni immobili a fondi comuni di investimento immobiliare stabilite dagli articoli 3 e 4 del decreto legge n. 351 del 2001.

<u>La RT</u> afferma che le disposizioni determinano un peggioramento del saldo netto da finanziare di 500 mln di euro per l'anno 2010, in quanto trasferisce, dalla Gestione commissariale del Comune di Roma al bilancio dello Stato, l'onere per l'estinzione al 31 dicembre 2010 dell'anticipazione di tesoreria concessa alla stessa Gestione commissariale dal comma 196 dell'articolo 2 della legge n. 191 del 2009.

Non risultano effetti in termini di indebitamento netto e fabbisogno del settore statale, in quanto restano invariati, rispetto all'originario testo del citato comma 196, gli interventi finanziabili con l'anticipazione in questione, a suo tempo specificatamente individuati per evitare che l'utilizzo dell'anticipazione potesse peggiorare l'indebitamento netto e il fabbisogno del settore statale.

La copertura del predetto onere è assicurata da una quota pari a 500 mln di euro per l'anno 2010 delle risorse attualmente disponibili sulla contabilità speciale 1778.

Per l'anno 2011 i proventi derivanti dalle operazioni di dismissioni immobiliari sono versati prioritariamente al bilancio dello Stato, unitamente ai proventi realizzati con i fondi comuni di investimento immobiliare per la valorizzazione e l'alienazione di immobili militari di cui al comma 2 dell'articolo 314 del decreto legislativo n. 66 del 2010, per essere riassegnati alla contabilità speciale 1778 Agenzia delle Entrate Fondi di Bilancio, fino a concorrenza dell'importo di 500 mln di euro utilizzato per l'anno 2010. Nel caso di proventi superiori ai 500 mln di euro le risorse eccedenti sono destinate al Ministero della difesa nonché al bilancio dello Stato per essere destinate al Fondo ammortamento dei titoli di Stato.

Sempre la RT afferma che le modifiche ai commi 14-quater, 15 e 17 dell'articolo 14 del decreto legge n. 78 del 2010 non determinano effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica, in quanto volte a prevedere che il gettito derivante dall'istituzione dell'addizionale sui diritti di imbarco dei passeggeri sugli aeromobili in partenza dagli aeroporti di Roma e dall'incremento dell'addizionale comunale all'IRPEF finalizzato al conseguimento della somma di 200 mln di

euro annui necessaria per il sostegno all'attuazione del piano di rientro, sia versato direttamente a Roma Capitale, che provvederà al versamento della somma all'entrata del bilancio dello Stato, indipendentemente dall'andamento del gettito delle due addizionali.

Sono altresì neutrali per la finanza pubblica le modifiche agli articoli 307 e 314 del decreto legislativo n. 66 del 2010, atteso che l'attribuzione dei proventi monetari ivi previsti è subordinata alla previa verifica della compatibilità finanziaria con gli equilibri di finanza pubblica, con particolare riferimento al rispetto dell'indebitamento netto strutturale concordano in sede di programma di stabilità e crescita.

Secondo la RT non comporta infine oneri per la finanza pubblica l'introduzione del comma 13-ter dell'articolo 14 del decreto legge n. 78 del 2010 che fissa le modalità di copertura delle spese di funzionamento della gestione commissariale, ivi compreso il compenso del Commissario straordinario finanziato con una corrispondente riduzione delle risorse destinabili a nuove assunzioni da parte del Comune di Roma.

Al riguardo, si evidenzia che la mancata previsione, nel novellato comma 4 dell'articolo 314 del decreto legislativo n. 66 del 2010, del riconoscimento ai comuni sottoscrittori degli accordi di programma di valorizzazione degli immobili militari di una quota compresa tra il 10 e il 20 per cento del ricavato derivante dall'alienazione degli immobili valorizzati, sembra suscettibile di determinare in capo ai comuni interessati una riduzione di entrate rispetto alle previsioni a legislazione vigente, elemento, questo, su cui sarebbe opportuna una precisazione del Governo.

Più in generale, andrebbero fornite informazioni relativamente alle nuove destinazioni dei proventi monetari derivanti dalle alienazioni, permute, valorizzazioni e gestione dei beni immobili militari prevista dal novellato articolo 307, comma 10, lett. d) del decreto legislativo n. 66 del 2010.

Relativamente ai proventi derivanti dalle operazioni di dismissioni immobiliari da versare per l'anno 2011 al bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione alla contabilità speciale 1778 Agenzia delle Entrate Fondi di Bilancio, si osserva che la RT non fornisce informazioni circa l'entità del valore complessivo del patrimonio immobiliare oggetto di dismissione né vengono fornite

garanzie circa i tempi di realizzo dei suddetti proventi. Sul punto, al fine di escludere oneri aggiunti a carico della finanza pubblica e atteso che le operazioni di dismissione immobiliare in esame dovevano concludersi almeno entro il 31 dicembre 2010 al fine di estinguere l'anticipazione di tesoreria in favore del comune di Roma, andrebbero fornite assicurazioni circa la certezza del realizzo delle suddette operazioni di dismissione immobiliare.

Circa l'utilizzo delle risorse disponibili sulla contabilità speciale 1778 Agenzia delle Entrate Fondi di Bilancio come forma di copertura finanziaria dell'onere a carico del bilancio dello Stato per l'estinzione dell'anticipazione di tesoreria concessa alla gestione commissariale, si evidenzia che l'utilizzo di tali risorse per una finalità differente rispetto a quella dei rimborsi e delle compensazioni di crediti di imposta potrebbe determinare un differimento nel tempo dei suddetti rimborsi e compensazioni con il possibile manifestarsi di oneri per interessi passivi.

Ancora, si segnala che la copertura finanziaria del compenso del Commissario straordinario mediante la corrispondente riduzione delle risorse destinabili a nuove assunzioni da parte del comune di Roma risulta subordinata alla effettiva presenza e disponibilità di tali risorse nell'ambito del bilancio del comune.

Commi da 13 a 16: Partecipazione dell'Italia all'incremento delle risorse del FMI per fronteggiare la crisi finanziaria e per l'assistenza finanziaria a favore dei Paesi più poveri

I commi da 13 a 16 disciplinano la partecipazione dell'Italia all'incremento delle risorse del FMI per fronteggiare la crisi finanziaria e per l'assistenza finanziaria a favore dei Paesi più poveri.

Il comma 13 proroga le disposizioni urgenti per la partecipazione dell'Italia agli interventi del Fondo monetario internazionale di cui al decreto legge n. 7 del 1999 e estende la linea di credito già esistente. Conseguentemente la Banca d'Italia è autorizzata a svolgere le trattative con il FMI per la conclusione di un accordo di prestito per un ammontare di 8,11 mld di euro ed è autorizzata, qualora si richiedano risorse finanziarie aggiuntive, a contribuire nel limite massimo complessivo di 13,53 mld di euro. Una volta completata la riforma del New Arrangements to Borrow (NAB), si autorizzata la confluenza dei suddetti prestiti nello strumento di prestito NAB in aggiunta alla linea di credito già esistente pari a 1,753 mln di diritti speciali di prelievo (DSP).

Il comma 14 proroga l'autorizzazione alla Banca d'Italia per la concessione di prestiti garantiti dallo Stato a favore dei Paesi più poveri di cui alla legge n. 146 del 2003. A tal fine la Banca d'Italia è autorizzata a concedere un prestito pari a 800 mln di diritti speciali di prelievo da erogare a tassi di mercato. Inoltre il MEF è autorizzato a concedere un sussidio per un ammontare pari a 22,1 mln di diritti speciali di prelievo sulle risorse già a disposizione presso il FMI.

Il comma 15 sui suddetti prestiti accorda la garanzia dello Stato per il rimborso del capitale, per gli interessi maturati e per la copertura di eventuali rischi di cambio.

Il comma 16 provvede alla copertura degli oneri derivanti dall'attivazione della garanzia dello Stato ai sensi dell'articolo 31 della legge n. 196 del 2009, con imputazione nell'ambito della u.p.b. 8.1.7. dello stato di previsione del MEF per l'anno 2010 e corrispondenti per gli anni successivi.

<u>La RT</u> afferma che per le operazioni effettuate in favore del FMI per fronteggiare la crisi finanziaria, il prestito da garantire è pari a un ammontare entro il limite massimo di 13,53 mld di euro, di cui 8,11 mld da versare secondo le modalità stabilite dalla Banca d'Italia e il FMI nell'accordo di prestito.

Per l'assistenza finanziaria confessionale a favore dei Paesi più poveri il prestito da garantire è pari a 800 mln di diritti speciali di prelievo. Il controvalore di 1 DSP risulta, alla data di redazione del presente provvedimento, pari a circa 1,063.460 euro per cui il valore complessivo ammonterebbe a circa 850 mln di euro. La RT precisa che nel testo non è stato riportato il valore del prestito in euro a causa delle oscillazioni dei diritti speciali di prelievo.

In aggiunta ai prestiti della Banca d'Italia che non hanno impatto sul bilancio dello Stato, il MEF è autorizzato a concedere un sussidio per un ammontare pari a 22,1 mln di DSP. Per il sussidio non ci sarà alcun esborso di risorse nuove a carico del bilancio dello Stato in quanto saranno utilizzate le risorse già a disposizione presso il FMI come residui dei contributi già erogati dall'Italia sulla base dell'articolo 2 della legge n. 173 del 1990.

Infine la RT sottolinea che per la copertura della garanzia dello Stato a favore della Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 31 della legge n. 196 del 2009 non è stato individuato un tetto di spesa, attesa l'imponderabilità dell'evento prospettato nella norma, ma il ricorso eventuale alle risorse disponibili nell'ambito dello stanziamento del predetto fondo.

Al riguardo, relativamente all'autorizzazione alla Banca d'Italia a concedere prestito al FMI, per conto dello Stato italiano, andrebbero

forniti ulteriori elementi informativi idonei a precisare meglio i termini dell'operazione, chiarendo in particolare a valere su quali disponibilità della Banca d'Italia essa opererà.

Con riferimento al sussidio che dovrà concedere il MEF, andrebbero fornite maggiori informazioni finalizzate ad assicurare la presenza di risorse disponibili presso il FMI e in misura sufficiente a coprire l'entità del sussidio da concedere.

In relazione alla garanzia dello Stato a favore della Banca d'Italia, come già ripetutamente osservato in precedenza, pur convenendo circa l'incertezza dell'onere e del tempo in cui esso si verificherà, occorre evidenziare che la materia della garanzia dello Stato rientra nell'ambito dell'obbligo di copertura ex art. 81 della Cost. (sia pure non per l'intera entità del credito garantivo ma per un ammontare rapportato al rischio di escussione)¹¹, con conseguente esclusione del ricorso a fini di copertura a mezzi di bilancio. Nella fattispecie in esame quindi il ricorso al Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine, con imputazione all'u.p.b. 8.1.7, dovrebbe comportare un adeguato incremento della citata u.p.b. (e tale sua volta coperto) in misura corrispondente incremento a all'ammontare dell'onere calcolato sulla base del valore della garanzia prestata e delle possibilità di escussione della stessa.

Comma 17: Interventi per la salvaguardia dell'euro

Il comma 17 prevede che per gli eventuali pagamenti derivanti dall'operatività della garanzia di cui all'articolo 17, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, é possibile provvedere mediante anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione, con l'emissione di ordini di pagamento sul pertinente capitolo di spesa, é effettuata entro il termine di novanta giorni dal pagamento, in coerenza con la procedura speciale di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 10 maggio 2010, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 giugno 2010, n. 99.

<u>La RT</u> afferma che il decreto legge 78 del 2010 ha previsto la partecipazione dell'Italia ai meccanismi di salvaguardia della stabilità

51

¹¹ V., conformemente, CORTE DEI CONTI, *Relazione sulla tipologia delle coperture e sulle tecniche di quantificazione degli oneri, settembre-dicembre 2001*, XLVIII n. 3, con riferimento alla sentenza della Corte costituzionale n. 37 del 1961.

finanziaria dell'area euro. Gli accordi intervenuti successivamente in sede comunitaria sulle concrete modalità di funzionamento delle garanzie accordate dall'Italia sulle emissioni prevedono tempi piuttosto brevi. Si rende quindi necessario, al fine di permettere la corretta e tempestiva operatività ricorrere alla procedura già prevista ai sensi del decreto legge n. 67 del 2010 (prestiti alla Grecia). Tale procedura ha consentito l'immediata erogazione dei suddetti prestiti mediante ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione, con l'emissione di ordini di pagamento sul pertinente capitolo di spesa, è successivamente avvenuta a valere sul netto ricavo dei titoli di Stato emessi a tal fine.

Si rende pertanto necessario, prosegue la RT, l'estensione della suddetta procedura d'urgenza, già attivata in occasione del prestito Greco, anche negli eventuali casi venga attivata la garanzia dello Stato Italiano sugli interventi della medesima natura dell'ESF previsti dall'articolo 17 del decreto legge n. 78/2010,anche al fine di evitare che l'annuncio di specifiche emissioni per fronteggiare interventi di salvaguardia dell'euro diventi motivo di azioni speculative sui mercati.

Al riguardo, per i profili di copertura, come già ribadito anche in precedenti note¹², andrebbe valutato il possibile impatto che il programma di emissioni di titoli "aggiuntivo" per via delle anticipazioni in parola potrebbe produrre sulle emissioni già previste in calendario¹³, specificando se essa sia suscettibile, potenzialmente, di modificare il grado di collocabilità dei titoli sul mercato e determinare un possibile peggioramento dei tassi di remunerazione da concedere, con conseguenti effetti di aumento della spesa in conto interessi.

¹² N.L. n. 80, articoli 4 e 4, e 81, articolo 17.

¹³ Per una dettagliata disamina delle strategie finanziarie previste per la gestione del debito pubblico nel 2011, appaiono di particolare valore informativo le parole contenute nelle Linee guida per la gestione del debito, in cui si legge che " l'obiettivo sarà quello di proporre agli operatori un'ampia gamma di scadenze, che consenta da un lato al Tesoro di diversificare il rischio inflazione e collocare debito in modo efficiente e, dall'altro, agli investitori di entrare su questo comparto attraverso strumenti dotati di adeguata liquidità e in grado di offrire performance soddisfacenti. In questa prospettiva, il Tesoro valuterà l'eventualità di introdurre nuovi titoli sia sulla parte lunga della curva che su quella breve, riservandosi per la seconda la possibilità di scegliere la procedura di emissione ritenuta più efficace. Tutte le scelte di emissione saranno comunque tese a sostenere la liquidità dell'insieme dei titoli in circolazione". Cfr. MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, Dipartimento del Tesoro, Linee Guida per la gestione del debito pubblico 2011, pag. 10.

Comma 18: Differimento approvazione bilanci e convenzioni Agenzie fiscali

La norma stabilisce il differimento al 30 giugno dei termini di approvazione dei bilanci e delle convenzioni delle Agenzie fiscali, nonché dei termini per l'adozione dei relativi atti presupposti.

<u>La RT</u> afferma che la disposizione non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Al riguardo, non vi sono osservazioni sul differimento dei termini per l'approvazione dei bilanci, mentre potrebbero emergere profili di onerosità in relazione alla proroga delle convenzioni, sulla cui natura e oggetto è opportuno un approfondimento da parte del Governo.

Comma 19: Proroga di termini in materia di esercizi pubblici che forniscono l'accesso ad Internet in via principale

Il comma 19 è volto a prorogare fino al 31 dicembre 2011 l'obbligo della preventiva richiesta della licenza al Questore per gli *internet point* e cioè per gli esercizi pubblici che forniscono l'accesso ad internet in via principale.

La RT rappresenta che pertanto non viene richiesta la licenza per tutte quelle attività che mettono a disposizione il collegamento ad internet quale servizio accessorio. Restano fermi negli *internet point* i controlli di polizia previsti dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (T.U.L.P.S.) e le disposizioni del codice delle comunicazioni elettroniche. Considerata che la proroga è limitata alla licenza del Questore per l'apertura degli *internet point*, vengono pertanto abrogate le disposizioni per l'identificazione degli utenti, il monitoraggio delle operazioni e l'archiviazione dei dati. La disposizione non reca oneri a carico della finanza pubblica.

<u>Al riguardo</u>, nulla da osservare, poiché la prosecuzione dell'attività amministrativa correlata al rilascio delle licenze per *internet point* appare esercitabile dalle questure avvalendosi delle risorse umane, finanziarie e strumentali ordinariamente disponibili.

Articolo 3

(Copertura finanziaria)

La norma indica le modalità di copertura degli oneri derivanti dall'articolo 2, commi da 1 a 6, pari a 93 milioni di euro per l'anno 2010, 264,1 milioni di euro per l'anno 2011e 24 milioni di euro per l'anno 2012.

A tal fine, la suddetta copertura in termini di SNF è prevista, rispettivamente:

- quanto a 93 milioni per l'anno 2010, mediante corrispondente versamento all'entrata di una quota delle risorse iscritte presso la contabilità speciale 1778, relativa a rimborsi e compensazioni di crediti di imposta;
- quanto a euro 50 milioni per l'anno 2011, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 58, della legge n. 220 del 2010, relativa ad interventi di sostegno all'editoria;
- quanto a euro 73 milioni per l'anno 2011 mediante versamento entro il 30 gennaio 2011 all'entrata di disponibilità dei conti di tesoreria accesi per gli interventi del Fondo per la finanza d'impresa¹⁴; in particolare il versamento è effettuato a valere sulle risorse destinate alle imprese innovative e gestite da Mediocredito centrale sul conto di tesoreria n. 23514;
- quanto ad euro 50 milioni per l'anno 2011 e a 24 milioni di euro per l'anno 2012, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 14, comma 14-bis, del decreto-legge n. 78 del 2010 (si tratta del fondo per agevolare i piani di rientro dei comuni per i quali sia stato nominato un commissario straordinario);
- quanto a euro 83 milioni per l'anno 2011, mediante utilizzo delle somme versate entro il 30 novembre 2010 che, alla data del 29 dicembre 2010, non sono state riassegnate ai pertinenti programmi e che sono riassegnate ad apposito fondo per essere destinate nel 2011 al riparto della quota del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. Le predette somme, iscritte in bilancio per l'esercizio finanziario 2010, non impegnate al 31 dicembre 2010, sono mantenute in bilancio nel conto residui, per essere utilizzate nell'esercizio finanziario 2011;
- quanto a 8,1 mln di euro per il 2011 mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 3, comma 151, della legge n. 350 del 2003 (fondo da ripartire per le esigenze correnti di funzionamento dei servizi del Ministero dell'interno).

Il comma 2 provvede alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto:

• quanto a 93 mln di euro per il 2010 mediante accantonamento delle disponibilità di competenza relative alla categoria di spesa dei consumi intermedi in maniera lineare per ciascun Ministero. Tali risorse, rese indisponibili, costituiscono economia di bilancio al termine dell'esercizio. Per effettive, motivate e documentate esigenze, su proposta delle Amministrazioni interessate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze possono essere disposte variazioni degli accantonamenti di cui al secondo periodo, con invarianza degli effetti sull'indebitamento netto delle PP.AA., anche interessando diverse categorie di spesa, restando precluso l'utilizzo degli stanziamenti di conto capitale per finanziare spese correnti;

¹⁴ Si fa presente che il testo del decreto-legge fa erroneamente riferimento all'articolo 2, comma 847, della legge n. 296 del 2006, anziché all'articolo 1 della medesima legge.

• mediante utilizzo per 107 mln di euro per il 2011 in termini di sola cassa del fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge n. 154 del 2008.

<u>La RT</u> fa presente, in ordine ai suddetti oneri e alle relative modalità di copertura, che per taluni di essi non derivano effetti equivalenti su tutti i saldi di finanza pubblica. In particolare, circa le coperture, dal versamento all'entrata delle citate giacenze di tesoreria non viene prudenzialmente ascritto alcun effetto in termini di fabbisogno ed indebitamento.

Ciò in quanto, a prescindere dall'effettivo tiraggio delle relative risorse, trattasi di operazioni finanziarie, che presentano in parte caratteristiche di rotatività (Fondo per la finanza d'impresa), ovvero derivano da minori fabbisogni per rimborsi di imposte erogati dall'Agenzia delle entrate.

Per quanto riguarda la copertura, pari a 83 mln di euro, mediante utilizzo di una quota delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato e riassegnabili alla spesa nel 2010 in applicazione di specifiche norme (per le quali vengono meno le originarie finalità di spesa) di cui all'allegato 2, i relativi effetti in termini di indebitamento netto sono stati considerati prudenzialmente nell'ordine di 40 mln di euro.

Per la valutazione di tali effetti si riporta di seguito la tabella che indica gli utilizzi delle somme riassegnabili nel 2010:

| Copertura 5 per mille 2011 - utilizzi somme riassegnabili nel 2010 | | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----|--|--|--|
| Norma di riassegnazione | Importo riassegnabile nel 2010 utilizzato a copertura | Importi riassegnabili con DM 2010 | Periodo versamenti affluiti all'entrata (dati quietanze) | c/k | | | |
| Articolo 1, comma 851, | 65.000.000 | 16.097.750 | primi 10 mesi 2010 | k | | | |
| della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (brevetti) | | 21.165.390 | primi 10 mesi 2010 | k | | | |
| | | 28.109.670 | primi 10 mesi 2010 | k | | | |
| Articolo 148, comma 1, | 9.000.000 | 3.023.221 | primi 10 mesi 2010 | c | | | |
| della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (sanzioni | | 4.451.997 | primi 10 mesi 2010 | c | | | |
| Antitrust) | | 1.897.633 | primi 10 mesi 2010 | c | | | |
| Articolo 3, comma 5, secondo periodo, della legge 24 aprile 1990, n. 100 (utili Simest) | 4.800.000 | 4.813.043 | primi 10 mesi 2010 | k | | | |
| Articolo 11-bis del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, | 4.200.000 | 3.104.881 | ultimo bimestre 2009 | С | | | |
| con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80 (sanzioni Auto- rità energia e gas) | | 1.095.704 | primi 10 mesi 2010 | с | | | |
| TOTALE | 83.000.000 | 83.759.289 | | | | | |
| di cui parte corrente | | 13.573.436 | | | | | |
| di cui conto capitale | | 70.185.853 | | | | | |

Per quanto riguarda la copertura degli oneri per i previsti interventi per gli sportelli unici per l'immigrazione, di cui all'articolo 2, comma 5, tenuto conto che tali oneri sono destinati a rinnovi temporanei di preesistenti contratti di lavoro, occorre scomputare dall'ammontare lordo degli emolumenti i corrispondenti effetti indotti (aliquote contributive Inpdap a carico del datore di lavoro, Irap, contributi a carico del dipendente ed aliquota IRPEF media) ai fini degli effetti sul fabbisogno e sull'indebitamento netto.

Conseguentemente, in via prudenziale tali effetti sono stati valutati in circa 10 milioni di euro.

Tenuto conto dei predetti effetti in termini di fabbisogno e indebitamento netto, al fine di assicurare la completa compensazione si provvede:

- quanto a 93 milioni di euro per l'anno 2010, mediante accantonamento lineare delle disponibilità di bilancio esistenti sui consumi intermedi, che costituiscono economia di bilancio al termine dell'esercizio. Al fine di garantire la necessaria flessibilità gestionale alle amministrazioni interessate, possono essere disposte variazioni degli accantonamenti in questione, con invarianza degli effetti sull'indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni, anche interessando diverse categorie di spesa, restando precluso l'utilizzo degli stanziamenti di conto capitale per finanziare spese correnti.
- mediante corrispondente utilizzo, per 107 mln di euro per l'anno 2011, del fondo per la compensazione degli effetti derivanti dall'attualizzazione dei contributi pluriennali, che presenta la necessaria disponibilità, tenuto anche conto di quanto previsto dalla legge n. 221 del 2010 (legge di bilancio per il 2011), che ha incrementato la dotazione del fondo di cui al cap. 7593 dell'importo di 1 mld di euro per gli anni 2011, 2012 e 2013.

<u>Al riguardo</u>, si sottolineano diversi profili critici in merito alle coperture appena descritte.

L'utilizzo di 93 milioni per l'anno 2010 (con impatto scontato soltanto sul SNF) a valere su una quota delle risorse (iscritte presso la contabilità speciale 1778) relative a rimborsi e compensazioni di crediti di imposta appare chiaramente suscettibile di determinare un rinvio dei pagamenti che sarebbero stati effettuati in favore dei contribuenti, con conseguenti riflessi perlomeno in termini di maggiori interessi legali da corrispondere per il più lungo decorso del tempo dei rimborsi e delle compensazioni dei crediti d'imposta. Inoltre, dal punto di vista metodologico, ai sensi della vigente normativa contabile, appare necessario integrare la norma inserendovi l'espressa riduzione dell'autorizzazione di spesa da cui le risorse in parola traggono la loro origine, onde evitare che, di fatto, la copertura descritta si configuri come copertura sul bilancio.

In relazione all'utilizzo, per 83 milioni per l'anno 2011, delle somme versate entro il 30 novembre 2010 che, alla data del 29 dicembre 2010, non sono state riassegnate ai pertinenti programmi e che vengono pertanto riassegnate ad apposito fondo per essere destinate nel 2011 al riparto della quota del cinque per mille dell'IRPEF, previo mantenimento in bilancio in conto residui, si rileva

innanzitutto che le somme in parola, in assenza dell'intervento normativo in esame, sarebbero almeno in gran parte andate in economia, migliorando i saldi per il corrente anno.

Il meccanismo in esame, fra l'altro, presenta delle particolarità rispetto tanto al regime della riassegnazione alla spesa di somme affluite all'entrata (che richiede un utilizzo delle stesse - dopo il loro accertamento - nel medesimo esercizio finanziario per fronteggiare ulteriori esigenze venutesi a determinare) quanto a quello che disciplina l'iscrizione in bilancio in conto residui (2011), giacché a tali somme non è ovviamente associabile un formale impegno di spesa assunto nell'esercizio precedente (2010).

In merito alla compensazione degli effetti finanziari per il 2010 in termini di fabbisogno ed indebitamento mediante riduzione lineare delle disponibilità di competenza relative ai consumi intermedi, atteso che l'esercizio 2010 si è ormai concluso e che pertanto l'operazione in questione dovrebbe già essere stata completata e aver dispiegato i propri effetti, appare necessaria una puntuale rendicontazione della predetta riduzione, al fine di valutare ex post la sua congruità rispetto agli importi di cui si dovrebbe assicurare la copertura. Sempre sul punto, andrebbero altresì fornite indicazioni se siano state disposte variazioni degli accantonamenti anche interessando diverse categorie di spesa ed, eventualmente, se tali operazioni abbiano coinvolto anche quote di spese non rimodulabili, con i connessi problemi in termini di effettività della riduzione. Va poi rilevato che il decreto-legge in esame è entrato in vigore il 29 dicembre 2010, per cui, pur ammettendo che le risorse rese indisponibili siano congrue rispetto alle esigenze finanziarie richieste, si può presumere che - almeno in parte - si tratti di somme che sarebbero comunque andate in economia, poiché non impegnate al termine dell'esercizio.

La copertura sui consumi intermedi dovrebbe essere poi rimodulata nel senso di far riferimento ad una forma di compensazione aggiuntiva rispetto a quanto già non producano sui restanti saldi le coperture sul SNF.

Il testo del presente dossier è disponibile in formato elettronico sulla url http://www.senato.it/documentazione/bilancio